

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Boero Bartolomeo S.p.A.

Sede Via Macaggi 19

Cf e P.IVA 00267120103

Adottato il 12 novembre 2010

Ottava revisione - gennaio 2017

INDICE

PARTE GENERALE.....	8
1. Introduzione	8
1.1 Il Regime di Responsabilità Amministrativa degli Enti	8
1.2 Attività di Boero.....	9
2. Modello di Organizzazione e di Gestione.....	11
2.1 Funzione del Modello	11
2.2 Struttura del Modello	11
2.3 Parte Generale	12
2.4 Parti Speciali	14
2.5 L'attuazione del Decreto da parte di Boero	14
2.6 L'attuazione del Decreto da parte del Gruppo	16
2.7 Mappatura dei rischi.....	16
2.8 Destinatari del Modello.....	16
3. Organismo di Vigilanza	17
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	17
3.2 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza	18
3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	19
4. Flussi Informativi Interni	21
4.1 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	21
4.2 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	22
4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	22
5. Sistema Disciplinare	22
5.1 Principi Generali	22
5.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti	23
5.3 Misure nei confronti degli amministratori	24
5.4 misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori	24
6. Diffusione e conoscenza del Modello.....	24
6.1 Formazione del personale	24
6.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori.....	24
6.3 Clausole contrattuali	24
PARTE SPECIALE "A"	26
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	26
1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto) e del reato di "corruzione tra privati"	26
2. Valutazione delle aree di rischio.....	29
3. Individuazione delle attività a rischio	31
4. Principi di comportamento nella gestione delle attività di rischio diretto	31
5. Principi di comportamento nelle aree di attività a rischio indiretto.....	34

PARTE SPECIALE “B”	36
I reati societari	
1. Introduzione	36
2. La tipologia dei reati societari di cui agli artt. 2621 e ss. C.c. (art. 25-ter del decreto).....	36
2.1 Ipotesi di falsità.....	36
2.2 Tutela del capitale sociale	37
2.3 Tutela del corretto funzionamento della Società.....	38
2.4 Tutela contro le frodi.....	38
2.5 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza.....	39
3. Aree a rischio	39
4. Regole di comportamento generali	40
5. Regole di comportamento particolari, relative alle specifiche aree di rischio.....	40
5.1 Comunicazioni ai soci e al pubblico	40
5.2 Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale.....	42
5.3 Tutela del capitale sociale	42
5.4 Rapporti con le Autorità competenti	43
PARTE SPECIALE “C”	44
Abusi di mercato	
1. I delitti di cui agli artt. 184 e 185 tuf (art. 25-sexies del decreto).....	44
2. Gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter del tuf.....	45
3. Definizione di strumenti finanziari rilevante per gli illeciti ex artt. 184, 185, 187-bis e 187-ter del T.U.F.	45
4. Aree a rischio	46
5. Regole generali di comportamento	46
PARTE SPECIALE “D”	48
Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	
1. Omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto).....	48
2. Destinatari della presente parte speciale	49
3. Finalità della presente parte speciale	50
4. Soggetti dedicati a compiti in materia di sicurezza	51
5. Politica aziendale della sicurezza	52
6. Pianificazione e organizzazione del sistema.....	54
7. Principi e regole di condotta generali	54
8. Regole di comportamento specifiche.....	58
9. Valutazione dei rischi esistenti	59
10. Casi particolari e/o straordinari rispetto all’attività aziendale ordinaria.....	61
11. Documentazione e verbalizzazione delle attività.....	61
12. Divulgazione, informazione e formazione.....	62
13. Controllo e rivalutazione del sistema di sicurezza interno	63

PARTE SPECIALE “E”	64
Reati contro il patrimonio commessi mediante frode	
1. Ricettazione, riciclaggio, reimpiego (art. 25-octies del decreto)	64
2. Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree a rischio	65
3. Regole di comportamento particolari, relative alle singole aree di rischio	66
PARTE SPECIALE “F”	68
Criminalità informatica	
1. La tipologia degli illeciti informatici rilevanti (art. 24-bis del decreto)	68
2. Aree a rischio	69
3. Regole di condotta e procedure	70
PARTE SPECIALE “G”	73
Delitti contro l' industria ed il commercio	
1. La tipologia degli illeciti rilevanti (art. 25-bis.1. Del decreto)	73
2. Aree a rischio	75
3. Regole di condotta	76
PARTE SPECIALE “H”	78
Delitti contro l'attività giudiziaria	
1. La tipologia dell'illecito rilevante (art. 25 - decies del decreto).....	78
2. Area a rischio	78
3. Regole generali di condotta	78
PARTE SPECIALE “I”	79
Delitti di criminalità organizzata	
1. La tipologia dell'illecito rilevante (art. 24 - quater del decreto).....	79
2. Area a rischio	80
3. Regole generali di condotta	80
PARTE SPECIALE "L"	
Reati ambientali	
1. La tipologia dell'illecito rilevante (art. 24 - quater del decreto)	81
2. Aree a rischio.....	93
3. Regole generali di condotta e procedure.....	94
PARTE SPECIALE "M"	
Autoriciclaggio	
1. La tipologia dell'illecito rilevante (art. 25 - octies del decreto)	96
2. Aree a rischio.....	99
3. Regole generali di condotta.....	100

DEFINIZIONI

Archivio 231	indica l'archivio contenente tutta la documentazione relativa all'adozione del Modello e alla sua implementazione, che viene conservata nella sede della Società;
Attività	indica l'attività di produzione, e commercializzazione di prodotti vernicianti e complementari propri e di terzi per i settori edilizia, casa, yachting e navale svolta dalla Boero, nonché l'attività di ricerca e l'assistenza a favore della clientela;
Boero o la Società	indica Boero Bartolomeo S.p.A., nonché gli Stabilimenti, il Deposito ed i laboratori in cui la stessa svolge l'Attività;
Deposito	indica il deposito principale della Società sito a Tortona (AL), dove vengono stoccate le merci, i prodotti e le materie prime;
Decreto	indica il D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
Destinatari	indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di Boero, inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, gli agenti, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;
Gruppo	indica il Gruppo costituito dalla controllante Boero Bartolomeo, Immobiliare Genova MolassanaNuova S.p.a. e Brignola S.r.l.
Laboratorio	indica il Laboratorio sito in Rivalta Scrivia, dove la Società svolge la propria attività di ricerca;
Linee Guida	indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008 e successivamente aggiornate;

Modello	indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;
Modello Contabile	indica il Modello di Controllo Amministrativo e Contabile adottato dal Gruppo ai sensi dell'art. 154 bis TUF;
Reati Presupposto	indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente.;
Stabilimenti	indica gli stabilimenti dove Boero svolge la propria attività produttiva;
Testo Unico	indica il D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. "testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e integrazioni;
TUF	indica il D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, "testo Unico in materia di intermediazione finanziaria", e successive modifiche ed integrazioni.
TUA	indica il D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "norme in materia ambientale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni.

PARTE GENERALE

I. INTRODUZIONE

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a); o
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "*colpa di organizzazione*": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione dello Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento.

In sede penale il Giudice, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

1.2 Attività di Boero

Boero è una *holding* operativa quotata alla Borsa italiana dal 1982.

La Società ha la propria sede legale a Genova, Via Macaggi 19.

Presso la sede legale si concentrano le funzioni di direzione e controllo della Società, ivi incluse le funzioni direttive, commerciali ed amministrative.

Boero dispone del Laboratorio, sito in Rivalta Scrivia che svolge attività di ricerca e analisi, oltre a servizi di assistenza tecnica e assistenza colore, tintometria e spettrofotometria, attraverso la fornitura anche di corsi di aggiornamento professionali a clienti e a tecnici del settore. Boero dispone inoltre di ulteriori laboratori siti presso le singole unità operative che svolgono attività di controllo sulla produzione.

Boero dispone inoltre dello stabilimento sito in Rivalta Scrivia (AL), strada Savonesa dove la Società svolge la propria attività di produzione.

Boero dispone infine di due depositi siti in:

- Pozzolo Formigaro (Al)
- Tortona (AL), Strada Statale 221 km. 11, loc. San Guglielmo, dove vengono stoccati e conservati i prodotti e le materie prime.

I Depositi, essendo adibiti allo stoccaggio anche di prodotti assoggettati alla specifica disciplina di cui al D. lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e successive modifiche, sono soggetti alla normativa relativa agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti. Boero si serve inoltre di alcuni depositi presso terzi, dislocati sul territorio nazionale ed in forza di appositi contratti di durata circoscritta nel tempo.

Boero dispone infine di un ufficio commerciale sito nella città di Trieste, Piazza Tommaseo 4.

Boero controlla le società, Immobiliare Genova MolassanaNuova Spa, Boero Colori France Sarl, con sede in Pégomas, Parc d'Activités Les Oliviers, 2855 Route de la Fenerie e Brignola S.r.l.

Dal 1.1.2016 Boero Bartolomeo Spa ha incorporato Brignola Srl.

Boero fornisce alle controllate i servizi meglio specificati nei relativi contratti stipulati tra la controllante e le controllate fermo restando che tali servizi conseguono ad una attività che la controllata ha svolto nel rispetto del proprio "Modello di organizzazione gestione e controllo" adottato per le finalità di cui al D.L.vo 231/01.

2. *MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE*

2.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che le forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Boero in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Boero ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a Boero, grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività di Boero in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione ed attribuzione all'Organismo di Vigilanza di Boero di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati Presupposto per i quali Boero ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività dalla stessa svolta.

Boero è consapevole della circostanza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi all'adozione anche di un Codice Etico, in cui l'Ente normalmente formalizza i principi cui ispira l'esercizio della propria attività aziendale. Boero ha sempre uniformato la propria attività d'impresa ad un insieme di principi e di regole di condotta ispirati ai valori della correttezza, della trasparenza e della buona fede e, in tale prospettiva, ha già adottato da tempo un proprio Codice Etico, pubblicato sul sito internet della Società.

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri contro il patrimonio mediante frode (artt. 24 e 25).

Successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente, che è stata pertanto via via estesa alle seguenti fattispecie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- delitti in falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001, tra i quali è stato introdotto alla lettera s-*bis* il reato di corruzione tra privati);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* D.Lgs. 231/01);
- reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs.231/01);
- reati transnazionali (art. 10 L. 146/06);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/01);
- delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*1 D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/01 così come modificato dalla L. 68/2015) nonché "combustione illecita di rifiuti" (art. 256 bis D.Lgs 152/2006);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/01);
- autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinqüies* comma 1 lett. a D.Lgs 231/01).

La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, a conoscere ulteriori ampliamenti; in relazione a diversi disegni di legge che sono attualmente in discussione al Parlamento, nonché ad alcune direttive europee a cui il nostro ordinamento dovrà uniformarsi.

Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione di Boero, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per integrare il Modello con l'inserimento di nuove *Parti Speciali* relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente.

2.3 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

I) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da Boero e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di Boero, quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

Boero e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di Boero, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui Boero svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate dettagliatamente le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è collegiale e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo i cui membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri restano in carica per tre anni e alla scadenza del mandato rimangono in ogni caso in carica fino alla nomina dei successori.

2.4 Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di alcune Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, Boero ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione e reato di "corruzione tra privati" (Parte Speciale "A");
- ii) reati societari (Parte Speciale "B");
- iii) abusi di mercato (Parte Speciale "C");
- iv) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale "D");
- v) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale "E");
- vi) reati informatici (Parte Speciale "F");
- vii) delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "G");
- viii) delitti contro l'attività giudiziaria (Parte Speciale "H");
- ix) reati di criminalità organizzata (Parte Speciale "I");
- x) reati ambientali (Parte Speciale "L")
- xi) autoriciclaggio (Parte Speciale "M").

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, Boero ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico così come quelli contro la personalità individuale – per i quali comunque è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente – in considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, ragionevoli rischi di commissione di tali reati, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società. Per quanto concerne gli altri reati non ricompresi nelle singole parti speciali ai quali l'attività di Boero non è esposta in modo significativo, la Società ha ritenuto che il proprio complesso di presidi – organizzativi, procedurali ed etici – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia anche astrattamente idoneo a minimizzare il rischio di commissione di tali illeciti, richiamando anzitutto i principi espressi nel vigente Codice Etico e i protocolli dettati con specifico riguardo alla prevenzione dei reati indicati nelle Parti Speciali del Modello.

2.5 L'attuazione del Decreto da parte di Boero

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori, e dipendenti, Boero ha ritenuto

opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello, alla sua diffusione ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto da Boero avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria.

Con riferimento specifico ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Boero è consapevole che nessuna legge impone l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza, tuttavia l'Articolo 30 del D. Lgs. 81/08 – “Modelli di organizzazione e di gestione” si preoccupa di normare i sistemi SGSL indicando quelli ritenuti conformi (SGSL UNI-INAIL del 28/09/2001 o BS OHSAS 18001:2007) e definendone prioritariamente le caratteristiche.

Ex art. 30 del D. Lgs. 81/08 infatti, l'Azienda che dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Adottare un sistema di Gestione testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti sul lavoro.

Boero è dotata di un Sistema strutturato di Gestione, rappresentazione e governo dei processi aziendali per far funzionare al meglio la sua organizzazione. Tale sistema trova applicazione attraverso linee guida, procedure aziendali e documenti organizzativi che regolano il funzionamento e la gestione complessiva delle attività. I documenti illustrano compiti e responsabilità della struttura, il funzionamento dei processi e le modalità operative per l'esecuzione delle attività.

Attraverso il sistema di gestione Boero è in grado di consentire un completo monitoraggio degli aspetti più significativi del suo impatto ambientale, di stabilire performance di miglioramento nonché di verificarne la realizzazione e di applicare, in modo più efficace ed efficiente, le prescrizioni obbligatorie previste dal D. Lgs. 81/08 e da altre prescrizioni in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori e puntare a un continuo miglioramento dei processi e dei risultati in ambito di sicurezza e salute dei lavoratori

Il Sistema di Gestione ha permesso a Boero di ottenere nel 2014 la Certificazione integrata di qualità -specificata dalla norma UNI EN ISO 9001:2008- la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale -specificata dalla norma UNI EN ISO 14001:2004- e la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro -specificata dalla BS OHSAS 18001:2007. Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Boero con delibera del 12 novembre 2010, è stato poi successivamente aggiornato il 29 luglio 2011, a marzo 2012, a febbraio 2013 e a novembre 2013.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza nella forma collegiale, dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

2.6 L'attuazione del Decreto da parte del Gruppo

Il presente Modello è stato adottato da Boero anche in qualità di controllante del Gruppo.

La società controllata, Immobiliare Genova MolassanaNuova S.p.a. ha adottato a sua volta un proprio Modello e ha provveduto a nominare un proprio Organismo di Vigilanza, che svolgerà i propri compiti anche coordinandosi e collaborando con l'Organismo di Vigilanza di Boero.

2.7 Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, Boero ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

Boero ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, Boero ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta sulla base della documentazione e delle procedure già esistenti per ogni attività aziendale.

Infine, Boero ha proceduto alla verifica, all'interno delle aree a rischio così individuate, delle procedure e dei protocolli già esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione alle disposizioni del Decreto.

Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le cautele predisposte da Boero al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

2.8 Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di Boero, ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, gli agenti, i partner commerciali, i fornitori nonché i componenti dell'Organismo di Vigilanza (i Destinatari).

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Boero è un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di Boero è composto da più membri, scelti tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità, che, in occasione della prima riunione, che hanno adottato un apposito regolamento per il funzionamento dello stesso.

Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, Boero ha ritenuto di individuare, quali componenti del proprio Organismo di Vigilanza, quei soggetti che, all'interno della struttura della Società, ricoprono ruoli che, per questioni tecniche ed organizzative, sono in grado di assicurare un efficace e valido contributo all'esercizio delle funzioni e dei compiti di tale Organismo, oltre che al raggiungimento degli obiettivi che gli sono demandati. A questi si aggiungono, soggetti esterni alla Società di cui uno come Presidente ed eventuali altri in qualità di membri nel numero ritenuto necessario dalla Società per svolgere i compiti assegnati.

Tale soluzione è ritenuta da Boero la scelta ottimale, perché consente all'Organismo di Vigilanza di operare efficacemente, in considerazione proprio del fatto che sarà composto anche da membri che conoscono in maniera approfondita tanto la struttura societaria ed organizzativa della Società, quanto le modalità con cui la stessa svolge la propria attività d'impresa.

In particolare, la scelta dei componenti dell'Organismo di Vigilanza consente, a parere di Boero, di garantire il rispetto delle prescrizioni del Decreto, oltre che delle indicazioni delle Linee Guida, in riferimento ai requisiti prescritti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In ragione infatti delle specifiche funzioni attribuite ai componenti interni dell'Organismo di Vigilanza, unitamente alle competenze specifiche e alla professionalità degli stessi, la Società ritiene che la loro nomina, insieme a quella del Presidente, esterno alla realtà aziendale, garantisce:

- i) la sussistenza dei requisiti di indipendenza ed autonomia richiesti dal Decreto, e
- ii) la sussistenza delle specifiche competenze e professionalità ritenute da Boero essenziali ai fini dello svolgimento dell'incarico affidato.

Resta espressamente stabilito che, con riferimento ai componenti interni, la vigenza del loro rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di collaborazione con Boero, è presupposto della loro partecipazione quali componenti dell'Organismo di Vigilanza e che pertanto, la cessazione, per qualsivoglia ragione o titolo, di tale rapporto di lavoro o di collaborazione determinerà automaticamente una causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà dare atto dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo provveda alla nomina di un nuovo membro.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Boero e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine per tre anni. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3

c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;

- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con Boero.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.

3.2 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di Boero.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di Boero, di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza presenterà con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione di Boero una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa Boero ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato;
- il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da Boero non fanno parte del budget).

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza

l'erogazione di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di Boero è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure rilevanti per l'osservanza del Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le violazioni accertate del Modello perché si possano assumere i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

Interlocutori "istituzionali" dell'Organismo di Vigilanza sono, evidentemente, i responsabili delle singole e diverse funzioni aziendali, che riferiscono sulle aree di rispettiva competenza.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di Boero realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività aziendali, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- la verifica dell'adeguatezza delle norme in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell'attività aziendale;
- la proposta al Consiglio di Amministrazione delle opportune modifiche ed integrazioni delle singole Parti Speciali;
- la cura conseguentemente dell'aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- la segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento. In tal ambito l'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale. A tal fine dovrà ricevere costantemente, da parte del Consiglio di Amministrazione di Boero, le segnalazioni circa le situazioni che possano comportare rischi di illeciti;
- il coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;

- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di Boero che si renda opportuno (controlli successivi);
- la redazione e la verifica della validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto;
- l'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza perlomeno semestrale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nell'ambito delle aree di rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni e le misure: l'Organismo di Vigilanza esaminerà tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

4. *FLUSSI INFORMATIVI INTERNI*

4.1 **Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

I responsabili delle singole funzioni aziendali, per quanto di rispettiva competenza, dovranno sempre comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici superiori a 50.000 Euro;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di Boero;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa e sui protocolli di Boero Bartolomeo con riguardo ai presidi ex D.Lgs. 81/2008;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione con relative motivazioni riguardanti le violazioni ai sensi del D.L.vo 231/01;
- prospetti riepilogativi dei contratti di appalto di maggior rilevanza conclusi con Enti Pubblici;
- copia del processo verbale di constatazione (pvc) redatto in caso di verifica fiscale dalla Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza;
- il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, Boero garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione. A tal fine è attivo l'indirizzo di posta elettronica: odv231@boero.it.

L'Organismo di Vigilanza gestirà le informazioni, le segnalazioni e le attività di accertamento con assoluta riservatezza in modo che non possano derivarne per le parti ritorsioni, discriminazioni o ingiuste penalizzazioni.

Tutti i dipendenti di Boero hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

Le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, i suoi amministratori o dipendenti costituiranno illecito disciplinare.

Le segnalazioni in forma anonima non saranno prese in considerazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Boero deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni circa il sistema di poteri adottato e le deleghe attribuite in materia, rilevanti per l'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare. Una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

4.2 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti direttamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di Boero potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni semestre, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

Tale documentazione sarà, ovviamente, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque abbia titolo a prenderne visione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di Boero o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di Boero concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti. Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione nei locali di Boero.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di Boero provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

5.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL Industria Chimica, per i dipendenti, e quelle previste dal CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di beni e servizi per i dirigenti. Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione o dalla Direzione del Personale della Società su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di Boero, l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

5.4 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, da agenti, da partner commerciali o da fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Boero

DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

Boero ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

6.1 Formazione del personale

Boero promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche gli agenti) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- Pubblicazione sul sito internet di Boero del Modello, nonché sull'intranet locale;
- Informativa in sede di assunzione.

6.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

Boero promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori, attraverso la pubblicazione del presente Modello sul sito internet della Società alla pagina www.boerobartolomeo.it. In aggiunta, Boero curerà la diffusione di comunicazioni informative relative all'adozione ed al contenuto del Modello a partner commerciali, collaboratori e fornitori.

6.3 Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di Boero, la Società ha inserito nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori

si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di Boero.

La Società ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti (quali i collaboratori, gli agenti ed i partner commerciali) che non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.

PARTE SPECIALE “A”

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e reato di “corruzione tra privati”.

I. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ARTT. 24, 25 E 25 ter comma 1 lett. s-bis DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24, 25 e 25 ter comma 1 lett. s-bis del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (che sarà di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater)

La concussione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Questi reati sono suscettibili di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tali forme di reato potrebbero ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, costringa o induca terzi a prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).¹

Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia indebitamente dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, o in generale dietro qualsiasi utilità, compia un atto relativo alla sua funzione (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una commessa).

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato di corruzione tra privati punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocimento alla società.

La norma punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

¹ ***Note sulla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio***

Buona parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere integrati solo in rapporti in cui almeno uno dei due soggetti sia dotato della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello Stato o di altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purchè non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza ormai consolidata ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che solleciti una promessa o la dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un teste od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Il peculato si riferisce all'atto di appropriazione di denaro o altri beni da parte di pubblici agenti che ne abbiano la disponibilità per ragioni connesse all'attività prestata.

In virtù della disposizione in esame, ricorrono i reati di peculato (art. 314), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316), concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt. 317-320, 319-quater e 322, terzo e quarto comma), anche se commessi da:

- 1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le norme in materia di corruzione (artt. 321 e 322) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone sopra indicate;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è immanente in ogni attività di impresa: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è poi sempre particolarmente alto a causa della loro specifica conformazione: essi si fondano su un rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale (la corruzione ne è l'esempio per eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare l'apertura di indagini, essere insomma travisati, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Altro elemento di delicatezza è costituito dal fatto che la giurisprudenza tende ad accogliere nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola) con la conseguenza che anche figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività in senso lato di pubblica rilevanza possono essere ritenuti titolari della qualifica ai fini dell'applicazione della legge penale.

Ciò detto in via generale, si deve però dire che, per Boero, la valutazione della specificità delle attività aziendali, volte alla ricerca dell'eventuale sussistenza di specifiche e più intense aree di rischio, ha dato esiti piuttosto tranquillizzanti.

L'attività di analisi delle attività di impresa, svolta in vista dell'elaborazione del presente Modello, ha consentito di verificare che la clientela di Boero è pressoché esclusivamente privata ed è rappresentata dal mercato dei consumatori.

È solo episodica la presenza di enti a soggettività pubblica tra i clienti del gruppo.

Nonostante la clientela sia prevalentemente privata, Boero vigila anche sui propri agenti, per accertarsi che il loro comportamento non presenti mai anomalie. È tradizione del Gruppo avvalersi esclusivamente di agenti che stabiliscano un rapporto stabile e duraturo con l'azienda.

In ogni caso Boero, in base ad apposita procedura, provvede ogni mese al calcolo delle provvigioni maturate da ciascun agente sulla base delle fatture incassate dalla Società. In tal modo, Boero predispone una pro forma che viene inviata all'agente, che la verifica, la integra con i propri dati (numero e data) e la invia nuovamente a Boero. A quel punto, la Società provvede al pagamento in favore dell'agente.

Tale procedura consente un costante controllo sulle provvigioni maturate dagli agenti, ed esclude che possano verificarsi anomalie negli importi delle stesse. L'analisi di rischio della complessiva attività aziendale ha rivelato alcune ulteriori, ma certamente collaterali, ipotesi di interazione specifica con la pubblica amministrazione:

- in alcuni casi, partecipa a progetti di ricerca in collaborazione con alcune Università;
- in altri casi, Boero si affianca ai consulenti architettonici nella realizzazione dei cd. piani colore di alcuni Comuni: si tratta di un'attività che Boero svolge a titolo gratuito e con evidenti intenti promozionali; deve però aversi presente che, per la realizzazione di questi cd. piani colore, il Comune interessato spesso riceve pubbliche sovvenzioni.

Nonostante l'assenza di un alto livello di rischi specifici, nell'ambito dell'attività di impresa, Boero comunque sottolinea che la regola fondamentale, in ogni caso in cui un esponente della società si trovi, per qualunque ragione, in rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere la seguente:

qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che le rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività potenzialmente a rischio di violazione del Modello.

L'attività di analisi conseguente all'emanazione dell'art. 2635 C.C. nella nuova versione: ha consentito di verificare che la peculiare attività svolta dalla Società comporta l'intrattenimento di frequenti rapporti economici con soggetti terzi, e in particolare con clienti e fornitori, anche se per transazioni economiche di modesto valore. Le attività di gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e le transazioni economiche con i clienti possono costituire presupposto di commissione del reato. Nell'ambito di tale attività potrebbe infatti astrattamente essere commesso il reato di corruzione tra privati attraverso la promessa di denaro o la dazione di altra utilità.

In ogni caso le componenti del sistema di controllo preventivo attuate a livello aziendale quali: principi etici, il sistema organizzativo formalizzato e chiaro, le procedure operative, volte a regolamentare le attività, i poteri autorizzativi e di firma aggiornati e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite sono tali da scongiurare il rischio di commissione del reato.

In particolare il processo di approvvigionamento è regolato da apposita procedura che definisce il ruolo e la responsabilità degli attori coinvolti nel processo nonché le regole generali di comportamento per le principali attività di processo.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati considerati, come detto, trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse) o, per quanto riguarda il reato di "corruzione tra privati", la instaurazione di rapporti a contenuto economico con soggetti esterni all'Azienda.

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali che implicano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto) o l'instaurazione di un rapporto economico con soggetti terzi in particolare con riferimento a fornitori e clienti.

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio altre aree di attività aziendale che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiedono la gestione di strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto:

con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
- le attività di acquisto e pagamento;

con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:

- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia sede, operi abitualmente e sia localmente radicato nell'area in cui Boero stia in quel momento operando;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri organi sociali.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- I) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- II) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente

diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;

- III) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e di soggetti privati in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi e dalle eventuali procedure aziendali applicabili. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o tesi a promuovere l'attività aziendale attraverso *gadgets* e prodotti approvati da Boero. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- **soggettivizzazione dell'attività:** è doveroso che, per i progetti di particolare rilevanza, sia sempre individuato un responsabile dell'attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
- **soggettivizzazione del rapporto:** è opportuno che tendenzialmente sia solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale. Certamente, devono essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati;
- **formalità:** è doveroso seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;

- **tracciabilità:** è doveroso lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
- **evidenza delle eccezioni:** è doveroso lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
- **partecipazione:** è doveroso organizzare le attività che comportino rischi in modo da far sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

La gestione di ogni rapporto con i clienti e fornitori deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- I) è vietato porre in essere comportamenti tali da realizzare o contribuire a realizzare la fattispecie di reato sopra considerata (2635 C.c.)
- II) è vietato porre in essere comportamenti non in linea con i principi etici contenuti nel presente modello o non conformi alle procedure aziendali che qui si intendono richiamate ed elaborate secondo i già citati principi di:

Soggettivizzazione dell'attività: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti sono svolte nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e sono riconducibili ad un preciso soggetto nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Formalità: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti sono soggette a formali procedure che è fatto obbligo di seguire

Tracciabilità: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti possono essere ricostruite nei vari passaggi che hanno portato alla formazione della decisione

Partecipazione: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti si perfezionano con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

Evidenza delle eccezioni: è doveroso lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi.

Per quanto riguarda nello specifico i rapporti con i fornitori, l'attività della Società si conforma altresì ai seguenti principi di controllo:

- gestione documentata dell'anagrafica fornitori e delle modifiche alla stessa, supportate da adeguata documentazione;
- registrazione delle fatture esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto - adeguatamente approvato sulla base dei limiti di spesa conferiti - e dell'evidenza oggettiva del bene/servizio ricevuto, nonché del flusso autorizzativo al pagamento all'avvenuto esecuzione della prestazione del servizio/ricevimento del bene;
- tracciabilità dei pagamenti.

5. *PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRECTO*

Come detto, il Modello deve senz'altro prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

Attività di fatturazione passiva e pagamenti

Boero ha scelto di formalizzare accuratamente, attraverso specifiche procedure interne, tutto il ciclo degli acquisti e degli approvvigionamenti:

- a parte alcuni acquisti fondamentali e costanti (imballaggi, materie prime), per principio generale ogni acquisto deve essere preceduto da una richiesta di acquisto da parte di un'area specifica (autorizzato dal responsabile dell'area);
- la richiesta deve pervenire all'apposita funzione aziendale (logistica ed approvvigionamenti, direttamente dipendente dalla direzione generale), che la valuta e, se del caso, la approva;
- solo dopo questo doppio controllo, l'ordine di acquisto può essere inviato e l'acquisto può avvenire.

L'esistenza di queste procedure, che coinvolgono più di un controllore, evidentemente riduce al minimo la possibilità di abusi che, attraverso acquisti in realtà inesistenti, mascherino illeciti trasferimenti di risorse a terzi.

Analoghe cautele procedimentali sono previste per i pagamenti concreti e per la fatturazione passiva:

- una volta che, a seguito dell'ordine, avvenga la fornitura, essa viene dapprima fisicamente verificata dall'area che la riceve (che rilascia relativa attestazione via web);
- segue un'ulteriore verifica di tipo documentale (su ordine, documenti di trasporto, bolle ecc.) da parte dell'area contabilità;
- qualora emerga qualsiasi tipo di incongruenza, il pagamento viene bloccato e può essere sbloccato solo dopo la decisione del responsabile dell'area logistica ed approvvigionamenti.

Anche l'attività di fatturazione passiva segue procedure interne che implicano l'intervento e/o l'autorizzazione di almeno due soggetti.

Nessuna fattura, con la sola esclusione di quelle di importi esigui può essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista e, soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto, anche se si tratti di un amministratore.

Più in generale, deve sottolinearsi che il rischio di formazione di risorse occulte extrabilancio è prevenuto, indirettamente, dalle numerose e sempre più stringenti attività di controllo da parte dell'area amministrazione e finanza che le esercita secondo il modello di controllo contabile e amministrativo del gruppo.

Nonostante le ampie garanzie offerte dalle procedure adottate, va da sé che chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività in questi ambiti deve darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione. Della segnalazione è data notizia all'Organismo di Vigilanza.

Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta sempre in accordo tra il responsabile delle risorse umane e l'area interessata nel rispetto delle relative procedure interne.

Nella selezione del personale la Società evita ogni discriminazione di trattamento a qualsiasi titolo, applicando in qualsiasi circostanza le prescrizioni del Codice Etico.

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti consulenti e collaboratori esterni, che comportino emolumenti superiori ad Euro 50.000,00 (importo riferito non alla singola prestazione, ma all'insieme dei corrispettivi da versarsi in favore di un singolo consulente nell'arco temporale di 12 mesi) e non rientrino nei rapporti contrattuali consolidati e continuativi, sono assegnati dal dirigente responsabile del settore che necessita la prestazione. Questi dovrà darne notizia all'Amministratore Delegato, ovvero al Direttore Finanza e Controllo, entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico. L'Amministratore Delegato, ovvero il Direttore Finanza e Controllo dovranno, a loro volta, ratificare l'assegnazione dell'incarico professionale. In caso di mancata ratifica, non si potrà dar seguito al pagamento della prestazione.

Nomina di amministratori e di membri degli altri organi sociali

Le delibere di nomina degli amministratori e dei membri degli altri organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle ragioni che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.

PARTE SPECIALE “B”

I reati societari

1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. n. 61 del 2002 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del Decreto l'articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di “reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”.

Come messo in luce anche dalle Linee Guida, ancorché l'art. 25-ter non menzioni esplicitamente i due elementi che caratterizzano il Decreto (il Modello di organizzazione gestione e controllo e l'Organismo di Vigilanza), deve senz'altro ritenersi implicito il riferimento a questi due istituti e all'esigenza di adeguarne struttura e funzionamento anche alla prevenzione dei reati societari.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Seconda Parte Speciale.

2.1 Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. mirano a colpire l'esposizione, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, di false notizie o l'omissione di notizie dovute da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

Le due norme delineano una condotta tipica quasi identica; si differenziano per il fatto che il reato previsto dall'art. 2621 è una contravvenzione ed è fattispecie di mero pericolo; quello di cui all'art. 2622, invece, è un delitto e richiede la realizzazione di un effettivo danno per i soci o i creditori.

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha apportate alcune modifiche al testo delle norme. In particolare per la configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c. è necessario che l'esposizione dei fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero avvenga “consapevolmente”. In entrambe le ipotesi normative è stato inoltre aggiunto l'avverbio “concretamente” per qualificare l'idoneità ad indurre altri in errore.

Deve aversi, altresì, presente che:

- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 5, prima parte);
- la punibilità va esclusa se le falsità e le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una

- variazione del patrimonio netto non superiore all'1% (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 7, seconda parte);
- in ogni caso, il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, considerate una ad una, non si discostino di volta in volta per più del 10% rispetto al valore corretto (cfr. artt. 2621 comma 4; 2622 comma 8);
 - i reati in parola sono configurabili anche quando le false informazioni riguardino beni posseduti o amministrati per conto di terzi (cfr. artt. 2621, comma 2; 2622, comma 6);
 - il reato previsto dall'art. 2622 è perseguibile a querela di parte, per le società non quotate; d'ufficio, per quelle quotate.

2.2 Tutela del Capitale Sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato, come nei successivi reati di cui agli artt. 2627-2629 c.c., possono essere solo gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.)

La norma è stata introdotta dalla L. 262/2005 contenente le "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

L'art 2629 bis c.c. prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione di quote fittizie di capitale:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Oltre agli amministratori, soggetti attivi del reato possono essere i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento della somma necessario per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato possono essere, evidentemente, solo i liquidatori.

2.3 Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire o comunque nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti – soci o altri organi sociali – attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

2.4 Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare espressamente che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge, ha introdotto un nuovo art. 25 sexies nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

A queste due fattispecie di abuso di mercato sarà dedicata la successiva Parte Speciale.

2.5 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

3. AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati Presupposto sopra descritti, possono delinearsi le seguenti aree a rischio di commissione degli stessi:

- redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e delle comunicazioni sociali, in particolar modo quelle contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale e di gestione della *corporate governance*;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale, dai soci e dalla società di revisione;
- comunicazioni alle autorità di vigilanza.

Boero è infatti una *holding* industriale quotata alla Borsa Italiana, soggetta quindi, in tale sua qualità, non solo alla redazione del bilancio separato, di quello consolidato di Gruppo e di quello consolidato semestrale abbreviato, ma anche alla vigilanza di Consob e Borsa Italiana S.p.A.

In aggiunta, Boero ha già da tempo adottato una serie di procedure interne volte a disciplinare le attività sopra descritte, al fine di garantire (i) la veridicità e la correttezza delle comunicazioni sociali, nonché la loro corrispondenza ai dati contabili; (ii) l'esatto e corretto funzionamento degli organi societari, e degli organismi e strumenti di controllo previsti, anche al fine di evitare qualsivoglia attività che possa incidere illecitamente sul capitale sociale; (iii) la veridicità e la correttezza delle informazioni diffuse all'esterno della Società ed in particolare alle autorità di vigilanza.

L'analisi sui dati contabili è ulteriormente completata dalla revisione da parte della società di revisione cui Boero è soggetta.

L'elenco delle aree a rischio è comunque suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti da Boero nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Boero nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di Boero, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di partner commerciali (conclusione di accordi con Boero, collaborazioni con la Società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

5.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Il Gruppo Boero ha già da tempo elaborato ed adottato il Modello Contabile che ha l'obiettivo specifico di definire, tra l'altro: (i) le linee di indirizzo da applicarsi all'interno del Gruppo in dipendenza degli obblighi imposti dall'art. 154-*bis* TUF; (ii) le responsabilità, i mezzi, e di poteri attribuiti al Dirigente Preposto in materia; (iii) le norme comportamentali da osservare nonché i ruoli e le responsabilità attribuiti alle aree aziendali coinvolte, a vario titolo, nell'attività di predisposizione, diffusione e verifica dell'informativa contabile diffusa al mercato.

Il Modello Contabile prevede, oltre al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, anche il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, dei Responsabili di area, degli organi amministrativi delegati e del responsabile IT.

Il Modello Contabile, come anticipato, è stato adottato dal Gruppo, e quindi trova applicazione non soltanto in Boero, ma anche nelle società dalla stessa controllate nell'ambito della predisposizione dell'informativa consolidata del Gruppo.

Le procedure previste dal Modello Contabile trovano applicazione in relazione all'informativa contabile, ossia a tutti i documenti e le informazioni, diffusi al mercato, contenenti i dati contabili consuntivi riguardanti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Boero e del Gruppo. In

particolare, rientrano nell'informativa contabile la relazione finanziaria annuale (comprendente il bilancio separato di Boero e il bilancio consolidato del Gruppo); la relazione finanziaria semestrale (comprendente il bilancio consolidato semestrale abbreviato); i resoconti intermedi di gestione, i comunicati stampa *price sensitive* contenenti informativa contabile anche infrannuale; l'informativa contabile contenuta nelle presentazioni consegnate periodicamente agli azionisti e alla comunità finanziaria o pubblicate/diffuse al mercato.

Le risultanze delle attività di valutazione dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure funzionali all'informativa contabile del Gruppo vengono poi sintetizzate in un apposito documento, l'*Executive Summary*.

Il Modello Contabile è stato predisposto anzitutto sulla base del processo di identificazione del perimetro e di *risk scoring* amministrativo contabile. Il Modello prevede comunque che tale attività venga svolta con periodicità annuale, e che la stessa venga eventualmente integrata in corso d'esercizio nel caso siano definite operazioni rilevanti sul portafoglio investimenti del Gruppo.

Sulla base di tale attività, il Gruppo ha predisposto apposite procedure e matrici di controllo per i seguenti cicli, relativamente alla Società:

- (i) Processo di chiusura del bilancio e controlli sulla redazione della relazione sulla gestione ai sensi del d. lgs. 195/07;
- (ii) Ciclo attivo;
- (iii) Ciclo passivo;
- (iv) Magazzino;
- (v) Tesoreria;
- (vi) Tasse;
- (vii) Cespiti;
- (viii) *Pay roll*.

Il Modello Contabile prevede inoltre una verifica almeno semestrale delle procedure amministrativo – contabili e dei controlli dalle stesse previsti. Gli esiti di tale verifica, condotta dalle rispettive aree aziendali e dai responsabili dell'attuazione del Modello Contabile devono inoltre essere condivisi con il dirigente preposto, che deve approvare, previa condivisione con l'Amministratore Delegato, eventuali modifiche o aggiornamenti delle procedure. Il dirigente preposto può anche richiedere, in tale attività di verifica e riesame, il supporto di consulenti esterni.

Pertanto, sulla base del Modello Contabile adottato dal Gruppo, Boero ha adottato la procedura c.d. *financial closing* che ha ad oggetto il processo di gestione contabile e di chiusura annuale del bilancio d'esercizio, nonché l'attività di chiusura annuale e infrannuale del bilancio consolidato del Gruppo.

La procedura disciplina in maniera specifica le attività di:

- Gestione e manutenzione del piano dei conti;
- Gestione contabile;
- Chiusure periodiche;
- Redazione del bilancio civilistico;
- Redazione del bilancio consolidato;

- Predisposizione della nota integrativa, della relazione sulla gestione ed approvazione del bilancio;
- Tenuta della contabilità.

Tale procedura, oltre a garantire un controllo analitico e puntuale in materia contabile, concorre anche, ai fini del presente Modello, a ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione Boero segue i seguenti principi:

- individuazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- trasmissione e conservazione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio e della società di revisione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione.

5.2 Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale

In ordine alla scelta della Società di Revisione, sarà seguito l'accorgimento della immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo della società di revisione prescelta, nonché delle valutazioni e delle considerazioni che l'hanno determinata.

5.3 Tutela del Capitale Sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Boero, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero iter decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;
- la possibilità di riunione e confronto tra Collegio Sindacale, società di revisione, e Organismo di Vigilanza in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c..

5.4 Rapporti con le Autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti dovranno assicurare la loro massima veridicità e completezza;
- dovranno essere individuati responsabili dei rapporti con le varie Autorità competenti, che curino veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, dovrà essere garantita la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, dovrà essere assicurata la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti;
- per quanto riguarda in particolare il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, questi dovrà curare la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

PARTE SPECIALE “C”

Abusi di mercato

I. I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 184 E 185 TUF (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recependo le indicazioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-sexies. Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti anche a condotte di esponenti aziendali che integrino una delle due fattispecie di abuso di mercato previste nel TUF.

La stessa legge, infatti, ha provveduto a ridelineare il quadro degli illeciti di abuso di mercato, introducendo, agli artt. 184 e 185 nel TUF, due distinti delitti.

L'art. 184 sanziona il cd. abuso di informazioni privilegiate con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da Euro quarantamila ad Euro sei milioni: il reato si realizza quando taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, o della partecipazione al capitale della emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, 1) compie operazioni su strumenti finanziari giovandosi di quelle informazioni oppure 2) comunica tali informazioni ad altri (cd. *tipping*) oppure 3) raccomanda o induce altri a compiere operazioni (cd. *tuyautage*).

Secondo il comma 2 della norma, lo stesso reato può essere commesso da ogni soggetto che, pur privo di una della qualità indicate dal primo comma, sia venuto in possesso di un'informazione sensibile in ragione delle preparazioni di un reato.

Si noti che l'art. 181 del TUF definisce espressamente la nozione di informazione privilegiata: si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'art. 185 del TUF, invece, sanziona le condotte di manipolazione del mercato.

Questa norma, in particolare, sanziona con la pena della reclusione da due a dodici anni e la multa da Euro quarantamila ad Euro dieci milioni, tre tipologie di condotta:

- 1) la diffusione di notizie false;
- 2) il compimento di operazioni simulate;
- 3) la realizzazione di altri artifici

nel caso in cui simili condotte siano idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Con riferimento a questo illecito, si tenga presente che la Consob, con propria comunicazione n. DME/5078692 del 29-11-2005, ha reso noti gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato.

2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 187-BIS E 187-TER DEL TUF

La nuova disciplina degli abusi di mercato è poi completata dagli artt. 187-bis e 187-ter del TUF, che stabiliscono che fatti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato possano anche costituire illeciti amministrativi, colpiti da sanzioni pecuniarie alquanto gravi, che vanno da un minimo di centomila ad un massimo di quindici milioni di Euro, per i fatti di abuso di informazioni, e fino a 25 milioni di Euro nel caso di manipolazioni del mercato. Le sanzioni sono comminate dalla Consob.

Ebbene, secondo le nuove norme del TUF, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata, quando l'illecito sia stato compiuto nel suo interesse o a suo vantaggio: ciò è stabilito dall'art. 187-*quinquies* del TUF.

La stessa norma stabilisce che a questo caso si applichino, in quanto compatibili, gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, che, come noto, introducono la possibilità di esonero da responsabilità dell'ente che si sia dotato, attraverso un modello organizzativo, di misure e prescrizioni idonee a prevenire gli illeciti: è previsto in altri termini un regime analogo a quello della responsabilità *ex* Decreto e le misure e le prescrizioni del modello, quindi, devono mirare a prevenire anche questi illeciti amministrativi.

Il sistema sanzionatorio predisposto dal legislatore per gli abusi di mercato è dunque binario: vi è un piano penale, con reati che sono accertati dalla magistratura penale, sia per quanto riguarda la responsabilità penale personale sia per quella amministrativa degli Enti; vi è un piano amministrativo, con illeciti che sono accertati, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, dall'Autorità Amministrativa (Consob).

I due profili possono coesistere, quindi: uno stesso fatto può essere oggetto di valutazione sia in sede penale che in sede amministrativa: l'art. 187-*duodecies* del TUF espressamente prevede che il procedimento amministrativo di accertamento e quello penale proseguano parallelamente, senza la prevalenza dell'uno sull'altro.

3. DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT. 184, 185, 187-BIS E 187-TER DEL TUF

L'art. 180 in collegamento con l'art. 1, comma 2 del TUF indica espressamente quali siano gli strumenti finanziari in relazione ai quali possano essere commessi i delitti di cui alla presente Parte Speciale.

Il minimo comun denominatore degli stessi è l'essere strumenti quotati, sul mercato italiano o sul mercato di altro Paese comunitario: deve trattarsi di uno degli strumenti di cui all'art. 1 del TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

All'evidenza, rientrano in questa definizione i titoli di Boero, che è quotata presso Borsa Italiana.

4. AREE A RISCHIO

Boero è una società quotata: il dato implica il rischio che, nell'ambito della sua attività, possano essere compiuti abusi di mercato (sia attraverso l'impiego di notizie riservate, sia attraverso operazioni di mercato in grado di incidere sul valore del titolo) relativi a titoli della società.

La prima area di attività certamente rilevante è costituita da ogni forma di comunicazione verso l'esterno che comporti la diffusione di informazioni relative all'azienda e al gruppo.

È molto importante tenere presente che il riferimento è non soltanto alle comunicazioni espressamente e formalmente indirizzate al mercato (comunicati), ma a qualsiasi forma di comunicazione, anche informale, come ad es. dichiarazioni alla stampa ed interviste degli amministratori.

La seconda area di rischio rilevante è rappresentata dalla gestione delle informazioni *price sensitive*, relative alla società o a terzi soggetti comunque quotati.

5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per regolamentare le indicate attività a rischio, Boero si è da tempo dotata di una dettagliata Procedura interna per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni rilevanti, che individua analiticamente diverse fattispecie di rischio, le procedure con cui esse devono essere affrontate ed i soggetti cui è ascritta la responsabilità di assumere le decisioni necessarie.

La procedura indica anzitutto l'iter da seguire nel caso in cui, nel corso dell'attività aziendale, si formi una notizia privilegiata: essa prevede l'intervento di diverse funzioni aziendali, sino alla decisione dell'Amministratore Delegato (in alcuni casi dell'intero consiglio) di qualificare formalmente come privilegiata la notizia, con conseguente obbligo assoluto di riservatezza.

La procedura prevede poi la tenuta di un registro dei soggetti aziendali che accedono alle informazioni privilegiate.

La stessa procedura, infine, indica le modalità di decisione per quanto riguarda l'emissione di comunicati al mercato e la loro stesura.

Le norme della Procedura, che qui devono intendersi pienamente richiamate, devono essere seguite nel modo più scrupoloso ed in via, per così dire, estensiva: cautele e riservatezza devono essere costanti e costituire una norma di condotta generale, anche al di là dei casi in cui vi sia la formale dichiarazione di riservatezza della notizia o nel caso in cui si diffondano informazioni al di là dei comunicati formali al mercato.

La procedura, ad es., individua un elenco di potenziali eventi rilevanti e suscettibili di costituire informazioni privilegiate, ad esso si fa senz'altro rinvio.

Anche da questo punto di vista, va sottolineato che si tratta di un elenco meramente esemplificativo e non certo esaustivo: in generale, ogni destinatario del modello che venga a conoscenza di informazioni relative alla società deve sempre chiedersi e verificare se essa sia o meno privilegiata e, conseguentemente, se sia necessario seguire le cautele del caso.

Per norma generale, quindi, tutte le informazioni relative alla gestione dell'azienda, alle scelte imprenditoriali, a conclusioni di accordi e a nuove iniziative commerciali o nuovi prodotti e servizi sono trattate e gestite come informazioni riservate e devono essere diffuse solo tra i soggetti strettamente necessari, prima della formalizzazione delle decisioni.

Con specifico riferimento ad eventuali attività di comunicazione verso l'esterno, poi, Boero indica, oltre alle norme specifiche presenti nella Procedura, le seguenti norme di condotta generali:

- ogni forma di comunicazione aziendale con terzi e con il pubblico deve essere improntata a principi di trasparenza, veridicità e completezza;
- la comunicazione aziendale evita di includere dati e notizie che non siano strettamente attinenti alla società, ma che riguardino altri soggetti, con l'eccezione delle notizie necessariamente connesse a fatti della società;
- deve essere individuato un solo soggetto aziendale, direttamente dipendente dal Consiglio di Amministrazione, che curi la materia della comunicazione con il pubblico;
- è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare prontamente ogni comportamento ed ogni fatto che possa lasciar intendere lo sfruttamento o le rivelazioni di notizie riservate, se non anche la commissione di un abuso di mercato.

PARTE SPECIALE “D”

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

L'art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, si deve evidenziare che il citato Testo Unico, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente alle ipotesi di reato in esame, e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da:

- a. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni;
- b. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 27-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., che la lesione personale è da considerarsi "grave" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell'illecito, e quindi della sanzione applicabile all'ente. In particolare:

- (i) nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;
- (ii) nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;
- (iii) nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto tale profilo, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, i procuratori delegati del datore di lavoro, i responsabili per la sicurezza, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, ecc.);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali (inclusi i lavoratori interinali o di cooperative che operino anche occasionalmente);
- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
- gli autisti, autotrasportatori, e simili che accedono alle aree aziendali per effettuare operazioni di carico e scarico merci;
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori degli uffici e, in generale, di tutte le aree ove si svolge l'Attività.

3. *FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE*

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, quindi, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione o commissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), ma non dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente Parte Speciale persegue, quindi, cinque differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:

- 1) Organizzare e definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) Dettare principi e regole di condotta generali, per l'azienda, per tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro;
- 3) Organizzare e regolare tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico, nonché da ogni altra norma di legge e regolamento;
- 4) Organizzare e regolare tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale e della correttezza e/o attualità delle valutazioni esistenti;
- 5) Organizzare le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, sia con riferimento alle novità legislative, sia alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

In particolare, nel perseguire le finalità sopra elencate, Boero si propone di regolamentare ed indirizzare l'adempimento degli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnici di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, piani di emergenza interni, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone inoltre espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare: (i) lo stato complessivo del sistema di tutela della sicurezza da parte di Boero, (ii) la persistente adeguatezza delle misure assunte, e (iii) l'insorgere di nuove esigenze di tutela;
- prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito di Boero nell'adottare la presente Parte Speciale, quindi, non è tanto quello di dettare una serie di norme di condotta volte alla prevenzione di infortuni ed incidenti, e ciò in considerazione del fatto che la Società è già dotata di un adeguato sistema di procedure in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, corrispondenti alla normativa di cui al Testo Unico ed alle successive integrazioni e modifiche bensì quello di richiamare la documentazione, le procedure, e l'organizzazione esistente in forza di quanto disposto dall'art. 30 del D.L.vo 81 del 2008 s.m.i.. In effetti la società Boero Bartolomeo è dotata di una organizzazione che, considerata la natura e il tipo di attività che viene svolta, assicura attraverso una articolazione di funzioni con competenze tecniche e poteri necessari la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. Delegati del datore di lavoro per i compiti a questi delegati;
3. Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP-ASPP);
4. Addetti squadre di emergenza (antincendio, evacuazione, primo soccorso);
5. Dirigenti;
6. Preposti;
7. Lavoratori;

8. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
9. Medici competenti.

Si deve avere presente che la struttura dell'organizzazione del sistema di prevenzione, all'interno della Società, è il seguente.

La società Boero Bartolomeo, con gli uffici e i suoi stabilimenti e magazzini costituisce un'unica unità produttiva.

Il Datore di Lavoro individuato dal Consiglio di Amministrazione è l'Amministratore Delegato.

Il Datore di Lavoro ha adempiuto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le funzioni delegabili facenti capo al Datore di Lavoro sono state delegate ex art. 16 D.Lgs 81/08 ai responsabili di funzione in considerazione della loro specifica esperienza e capacità professionale.

I soggetti a cui il Datore di Lavoro ha conferito delega sono:

- 1- il direttore generale dei settori "Produzione", "logistica" e "approvvigionamenti", "ricerca e sviluppo nel settore edilizia", "vendite", "servizi commerciali", "marketing", e "assistenza tecnica";
- 2- responsabile "logistica", "approvvigionamenti" e "produzione";
- 3- responsabile "laboratorio R&D e assistenza tecnica nel settore Yachting";
- 4- responsabile "laboratorio R&D e assistenza tecnica nel settore Edilizia";
- 5- responsabile "degli uffici di sede di Genova e Unità locale di Trieste";
- 6- responsabile "dell'organizzazione, gestione, classificazione, imballaggio, etichettatura sostanze e preparati nonché referente REACH"

Ai Dirigenti e ai Preposti sono stati ricordati gli obblighi che in materia di sicurezza e salute sul lavoro la Legge pone a loro carico.

Dirigenti, Preposti e componenti delle squadre di emergenza sono stati adeguatamente formati secondo programmi di formazione elaborati dalle strutture aziendali di competenza.

I documenti di sicurezza specifici previsti dalla legge, in particolare il DUVRI, i Piani di Sicurezza e Coordinamento, i Piani Operativi di Sicurezza o i Documenti di Valutazione dei Rischi Specifici quando necessari sono stati adottati e vengono di volta in volta adeguati e implementati attraverso le opportune procedure di lavoro che anch'esse si intendono qui richiamate.

I medici competenti conoscono gli impianti della società e le attività che ivi si svolgono, procedono alla sorveglianza sanitaria e controllano l'idoneità dei lavoratori alle loro mansioni in piena autonomia con le modalità prescritte dalla legge.

5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Boero ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

In attuazione di questa politica la Società ha operato per realizzare le condizioni che costituiscono il presupposto per ottenere la certificazione integrata ai sensi degli standard OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001 per la sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità. La certificazione è stata rilasciata nell'anno 2014 dall'Ente certificatore R.I.N.A. Tale certificazione ha valenza a sensi dell'art. 30 del

D.L.vo 81/08. La Società considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

Boero ritiene infatti che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori. In tal senso, la Società si impegna da sempre a garantire ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità umana ed ambienti di lavoro sicuri, sviluppando tra i lavoratori la consapevolezza dei rischi legati all'esercizio dell'Attività, e promuovendo l'adozione di comportamenti responsabili e conformi alle disposizioni normative da parte di tutti, dipendenti e collaboratori.

Boero svolge quindi la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- la diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli a livelli accettabili;
- il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con la gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

A tal fine, Boero ha fatto del costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali uno dei principi cardine della propria attività d'impresa.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale, Boero si impegna:

- a rispettare la normativa vigente e quella che entrerà in vigore in futuro, in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- ad assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle competenze e delle responsabilità di ciascuno, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
- a valorizzare la formazione e l'opera di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conferendo alla specifica funzione aziendale l'importanza che merita, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;
- a valorizzare le competenze specifiche di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
- a pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
- a garantire ai propri dipendenti il costante adeguamento delle attrezzature, dei macchinari e dei dispositivi di protezione individuale, con la consapevolezza che

l'aggiornamento delle apparecchiature in uso ai dipendenti per l'esercizio delle Attività, sulla base degli adeguamenti tecnico scientifici, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi perseguiti in materia dalla Società;

- a promuovere l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.

6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, Boero

- fornisce ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività;
- valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;
- prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche i casi e le situazione che eccedono l'ordinaria attività aziendale.

7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

Boero ritiene opportuno ricordare anzitutto quali siano, in generale, le regole di condotta generali che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'azienda.

La Società, anzitutto, con riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori, si attiene ai seguenti principi generali:

- conforma l'organizzazione e l'esercizio della propria attività industriale al più rigoroso rispetto di tutta la normativa elaborata in materia ed assicura la realizzazione di un efficace, idoneo e competente sistema per la gestione, l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività e delle tematiche relative alla materia;
- prevede la redazione e la diffusione di regolamenti e comunicazioni interne, recanti ogni ulteriore e necessaria disposizione in merito ai comportamenti ed alle cautele che devono essere seguite dai lavoratori;
- mette a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione, curando che essi siano sempre aggiornati secondo lo stato dell'arte e delle conoscenze in materia;
- prevede, attraverso i soggetti preposti alle diverse aree, che siano effettivamente impiegati, secondo le modalità richieste da manuali di istruzioni ed altre disposizioni, tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti, prevedendo che assuma natura di illecito disciplinare il loro mancato utilizzo;
- identifica e delimita negli impianti e nelle aree di pertinenza, aree di particolare pericolo per la sicurezza, limitandone l'accesso solo ai soggetti autorizzati;
- prevede che esistano procedure interne che prevedano, da un lato, il periodico aggiornamento del documento sulla valutazione dei rischi, dall'altro, il suo pronto aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative delle attività di lavoro;
- prevede che esistano procedure interne sulle regole di comportamento in caso di emergenza;

- prevede che il delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza , i Dirigenti e i Preposti siano forniti di tutti i poteri per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e di prevenzione;
- prevede che siano esaurientemente adempiuti tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisporre una scheda che consenta ad ogni lavoratore di segnalare fasi di lavoro o strumenti di lavoro che si presentino rischiosi o carenti dal punto di vista della tutela della sicurezza sul lavoro;
- prevede che fornitori, appaltanti, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla società, nell'esecuzione di opere e nella prestazione di servizi a favore della società, rispettino le norme di sicurezza sul lavoro con lo stesso livello di rigore che deve essere seguito dai dipendenti di Boero;
- prevede la valutazione dei rischi chimico, da rumore, da vibrazioni, nonché dei nuovi ed ulteriori rischi indicati e previsti dal Testo Unico.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni legge ed ogni regolamento dettato in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
- rispettare, con lo stesso rigore, ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- impiegare, secondo quanto previsto da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda ecc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
- rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi relativi alla sicurezza sul lavoro ricevute da superiori e preposti;
- non impiegare strumenti di lavoro o di protezioni diversi da quelli forniti dall'azienda;
- per quanto riguarda i terzi prestatori d'opera o di servizi, non impiegare strumenti e dispositivi di protezione e sicurezza di proprietà di Boero;
- per quanto riguarda i lavoratori interinali e di cooperative, attenersi alle istruzioni loro impartite dal loro datore di lavoro, sulla base delle informazioni fornite da Boero, conformemente al DUVRI e ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento al RSPP, ai delegati del Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, spetta loro, per quanto di rispettiva competenza:

- garantire un monitoraggio periodico dei rischi emergenti, che consenta che la relativa valutazione sia via via aggiornata e attualizzata a nuovi profili di rischio;

- far sì che i risultati del monitoraggio si traducano a) nell'assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; b) quando necessario, in appositi documenti cui sia data corretta diffusione in azienda tra i soggetti interessati; c) nell'emissione delle necessarie direttive ed istruzioni che siano diffuse presso i soggetti interessati;
- curare che la loro valutazione dei rischi si fondi su criteri obiettivi, in linea con la letteratura scientifica in materia;
- garantire che la valutazione dei rischi e la predisposizione di linee guida, di regolamenti e di documenti informativi interni tengano sempre conto anche di ipotetiche situazioni di emergenza, oltre che dell'attività ordinaria;
- riferire immediatamente ai loro superiori diretti, l'esistenza di anomalie e/o di situazioni di rischio adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità;
- riunirsi periodicamente al fine di coordinare le rispettive attività e garantire il coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali sui temi legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- proporre l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque non rispetti la normativa e/o le disposizioni interne in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare per quanto attiene alle deleghe conferite ex art. 16 D.Lgs 81/08 spetta al:

1) dirigente delegato "Logistica", "Approvvigionamenti", "Produzione"

- gestire il magazzino centrale e i magazzini periferici ed individuare i criteri di gestione delle scorte, dei magazzini e la loro corretta applicazione;
- gestire i trasferimenti dai magazzini centrali e periferici ai clienti che ricevono consegne dirette, nonché quelli tra magazzino centrale e magazzini periferici;
- individuare i trasportatori e gli spedizionieri e gestire il rapporto con gli stessi, valutandone le prestazioni e suggerendo le misure eventualmente necessarie in relazione al buon fine delle suddette prestazioni, nonché procedere, alla stipula dei contratti con trasportatori e spedizionieri;
- individuare le unità di spedizione, le caratteristiche dei mezzi di trasporto avuto riguardo alla tipologia delle merci e dei trasporti, facendo sì che i mezzi siano adeguati, idonei e sufficienti alle esigenze di servizio, ottimizzando i relativi costi;
- fornire agli organi preposti dati, indicazioni, elaborati sui costi e sull'organizzazione dei settori di competenza, nonché tenere costantemente informati detti organi con budget sulla base di indicatori economici forniti dagli organi sociali stessi;
- curare l'aggiornamento delle metodologie di lavoro e l'aggiornamento professionale dei preposti alle mansioni nei settori di competenza, esigendo il rispetto delle istruzioni impartite, orari di lavoro e quant'altro, particolarmente in tema di sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente, con i necessari coordinamenti con il Responsabile Sicurezza e Ambiente;
- curare che gli immobili ove si svolgano attività di distribuzione e produzione nell'interesse della Società, i relativi impianti e le attrezzature siano in buono stato, efficienti e in condizione di assicurare la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente, con i necessari coordinamenti con il Responsabile Sicurezza e Ambiente;

- acquistare e dare in permuta prodotti, merci e cose mobili in genere, ivi compresi automezzi, per importi non superiori ad € 250.000 per singolo atto;
- affidare in appalto a terzi opere, lavori e servizi di qualsiasi genere, noleggiare cose mobili in genere, ivi compresi autoveicoli, mobili e macchine d'ufficio per importi non superiori a € 200.000 per singolo atto;
- alienare merci, materiali e macchine, ivi compresi automezzi, anche non rientranti nell'ordinario commercio della società, entro il limite massimo di € 100.000,00 per singolo atto;
- stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, cedere ed acquistare per cessione, far terminare per recesso i contratti e gli accordi aventi per oggetto tutto quanto sopra;
- curare ogni aspetto di tipo amministrativo e fiscale con riferimento alla gestione delle attività nei settori di competenza;
- rappresentare la Società mandante in tutti i rapporti inerenti i settori di competenza, particolarmente con le Amministrazioni dello Stato e con qualsiasi altra pubblica amministrazione italiana o estera;
- compiere presso gli Uffici Doganali, delle Poste, delle Ferrovie e di qualunque ente o amministrazione, presso le imprese di trasporto in genere, qualsiasi operazione di spedizione, svincolo e ritiro merci, corrispondenza, pieghi, gruppi di valori e pacchi anche se assicurati e raccomandati, dandone ampie e liberatorie quietanze e scarico; firmare istanze, ricorsi e reclami;
- girare polizze e documenti di carico;
- richiedere e sottoscrivere certificati di origine e la conseguente documentazione per l'estero presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- rappresentare la Società mandante in tutti i suoi rapporti con le Dogane, con facoltà di presentare e ritirare documenti, ricevere, emettere, firmare dichiarazioni e documenti, assistere alla verifica delle merci, formalizzare riserve e proteste, sottoscrivere atti, moduli e registri e fare quant'altro prescritto dalle leggi e regolamenti all'oggetto di cui sopra;
- firmare la corrispondenza ed i documenti tutti, contratti inclusi, relativi alle mansioni praticate.

2) dirigente delegato del “Laboratorio R&D e Assistenza Tecnica nel settore Yachting” le funzioni facenti capo al Datore di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per quanto attiene alle attività della sua area di competenza e responsabilità ovunque siano ubicate le relative attività aziendali.

3) dirigente delegato del “Laboratorio R&D e Assistenza Tecnica nel settore Edilizia” le funzioni facenti capo al Datore di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per quanto attiene alle attività della sua area di competenza e responsabilità ovunque siano ubicate le relative attività aziendali.

4) dirigente delegato “Controllo Qualità” e "Regulatory" le funzioni relative all'organizzazione e la gestione della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati prodotti e/o commercializzati da Boero Bartolomeo S.p.A nonché responsabile degli adempimenti previsti dal Regolamento 1907/2006 – REACH s.m.i., nonché della stesura e dell'aggiornamento delle schede di sicurezza.

5) dirigente delegato “personale” le funzioni relative alla sicurezza degli Uffici di Via Macaggi 19 - Genova (anche se occupati da personale di altre Società del Gruppo Boero Bartolomeo S.p.A.) e dell'unità locale di Trieste.

8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra disposizione che venga emessa da ciascuno dei soggetti con compiti rilevanti in tema di sicurezza, che contenga istruzioni necessarie al compimento di specifiche attività o all'uso di determinati strumenti.

Anzitutto, e conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico, Boero ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi relativamente a tutte le Attività, che siano svolte all'interno della propria sede, dei Laboratori, degli Stabilimenti, del Deposito e di tutti gli uffici dove la Società svolge la propria attività.

I risultati di tale analisi, unitamente alle procedure predisposte ai fini dell'eliminazione, o quanto meno della riduzione dei rischi, sono confluite nel documento Valutazione dei Rischi, predisposto conformemente a quanto previsto dal Testo Unico. Tale valutazione è stata compiuta dalla Società, in collaborazione con il RSPP, i Medici Competenti, e gli RLS.

A tale documento Boero ha inoltre affiancato tutta una serie di procedure, standardizzate e diffuse tra tutti i dipendenti della Società, in materia di sicurezza. Tali procedure sono state elaborate tenendo conto in particolare delle differenti attività poste in essere da Boero nell'esercizio della propria attività di impresa, e che consistono specificamente in: (i) attività direttive, commerciali ed amministrative (nella Sede); (ii) attività di analisi e ricerca (nei laboratori); (iii) attività di tipo logistico (nel Deposito); e (iv) attività di produzione (negli Stabilimenti).

Anzitutto, conformemente alle disposizioni di legge, per ciascuna unità operativa, e quindi sia per la Sede, che per gli Stabilimenti, che, per il Deposito e, in generale, tutti gli uffici dove svolge la propria Attività, Boero ha elaborato i rispettivi Piani di Emergenza Interni, che hanno la finalità, in conformità con i risultati in sede di valutazione dei rischi, di dare indicazioni precise a tutto il personale ivi impiegato circa il comportamento da adottare in caso di emergenza. Copia di tali documenti viene infatti consegnata a tutti i dipendenti, ed è altresì affissa presso la bacheca di ciascuna unità operativa. Tale documento attesta la cura che la Società presta affinché la formazione e l'informazione dei dipendenti siano sempre adeguate e complete. A tal fine, Boero cura la formazione del personale impiegato in maniera differenziata in caso di nuova assunzione, di impiego in nuove mansioni, o in ogni caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o di nuove tecnologie. In ogni caso, la Società ha predisposto apposite Schede di formazione, che riguardano: (i) le norme generali di comportamento in azienda; (ii) i principi generali in materia di prevenzione e protezione; (iii) gli aspetti legati al lavoro specifico.

In particolare, la formazione dei nuovi assunti prevede incontri di formazione/informazione, organizzati dalle funzioni competenti in relazione alle mansioni in cui il dipendente verrà impiegato. All'esito degli incontri formativi è prevista una valutazione di controllo finale per verificare l'effettivo livello di apprendimento. L'iter formativo è completato dalla consegna del vestiario da lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), attività di cui viene dato atto attraverso la compilazione di appositi moduli che, sottoscritti anche dal lavoratore, vengono registrati dall'Ufficio Personale.

Boero cura inoltre con particolare attenzione l'adeguatezza dei DPI adottati in relazione al tipo di rischio e all'utente che se ne serve. La Società ha affidato infatti al Servizio Salute Sicurezza e Ambiente il compito di verificare nel tempo il mantenimento degli standard qualitativi dei DPI adottati, di raccogliere informazioni da parte direttamente degli utilizzatori circa la praticità dei DPI e di provvedere, eventualmente, alla loro sostituzione.

Allo stesso modo, Boero ha adottato una procedura *ad hoc* che prevede una serie di programmi di controllo e di verifica aventi ad oggetto l'esatta applicazione e l'idoneità delle misure messe in atto.

La documentazione relativa a ciascuna unità operativa (Sede, laboratori, Stabilimenti, Deposito e, in generale, gli uffici dove Boero svolge la propria Attività) viene conservata presso di questa.

In tutti i casi, la documentazione in esame è a disposizione dei lavoratori per la consultazione in ogni momento.

Boero infatti mette a disposizione di tutti i propri dipendenti la documentazione relativa alle procedure adottate in materia di protezione e prevenzione attraverso la pubblicazione di tali documenti sull'*intranet* della Società.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

Boero ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato, adeguandosi alle disposizioni di cui alla L. 626/1994, alle norme, ai regolamenti ed alle circolari successivamente emanate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo, procedendo alla riorganizzazione, alla revisione e all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi e delle procedure ai sensi delle nuove ed ulteriore disposizioni introdotte dal Testo Unico.

In occasione infatti dell'entrata in vigore della norma da ultimo citata, Boero ha provveduto al riesame delle valutazioni dei rischi relativi all'esercizio delle attività aziendali, al riesame e all'aggiornamento delle procedure già in atto, così come alla revisione e all'aggiornamento di tutta la relativa documentazione.

La dimostrazione è offerta dall'ampio apparato documentale già esistente, nonché dal nuovo materiale elaborato alla luce dei principi e delle disposizioni di cui al Testo Unico.

Tale documentazione è conservata presso l'Archivio nonché, per quanto di competenza, presso il Deposito, gli Stabilimenti e gli uffici dove Boero svolge la propria Attività.

Sotto tale profilo, il documento fondamentale è anzitutto il Documento di Valutazione dei rischi previsto dal Testo Unico. Esso è stato elaborato dal datore di lavoro con il supporto tecnico ed il coinvolgimento diretto del delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza, del RSPP, dei Dirigenti, dei Preposti, dei medici competenti.

A questo documento – che costituisce la base del programma di prevenzione e protezione in uso presso la Società – si affiancano ulteriori e più specifici documenti, riguardanti particolari tipologie di rischio e/o di attività, tenuto conto delle differenti attività aziendali poste in essere nelle varie unità operative di Boero (a titolo esemplificativo, carico e scarico merci e materie prime, imballaggi omologati, ricevimento e spedizione merci, confezionamento dei prodotti, immagazzinamento prodotti). Boero ha infatti regolamentato attraverso specifiche procedure le diverse attività del proprio settore produttivo e di ricerca, ossia quelle astrattamente più esposte al rischio di incidenti.

Conformemente alle nuove disposizioni introdotte dal Testo Unico, parte del Documento di Valutazione dei rischi è altresì dedicata all'analisi delle nuove tipologie di rischi dallo stesso introdotte, quali, ad esempio, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni non ionizzanti, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, stress da lavoro correlato.

Peraltro la Società è ben consapevole che la redazione di quei documenti (e la valutazione dei rischi che li ha preceduti) non conclude il suo compito: decisivo è, per l'appunto, che l'attività di valutazione sia costante e continuativa, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti

da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti. Sotto tale profilo, il Documento di Valutazione dei rischi prevede, tra l'altro, una revisione generale delle valutazioni in esso contenute ogni qual volta intervengano modifiche e/o nuovi fattori di rischio conseguenti ad aggiornamenti e/o variazioni dell'attività e del progresso tecnico. Lo stesso Documento, ed i suoi eventuali aggiornamenti, sono comunque all'ordine del giorno di ciascuna delle riunioni periodiche organizzate in relazione alla sicurezza.

Anche in tutte queste attività, l'attività del datore di lavoro è coadiuvata e supportata dal RSPP, dai medici competenti e dai lavoratori.

Altro profilo fondamentale è dato dalla valutazione di eventuali rischi sanitari. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dai medici competenti e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della privacy, in appositi archivi aziendali.

I medici competenti provvedono: (i) a redigere con cadenza annuale una relazione sulla salute dei lavoratori, (ii) a fornire elementi per effettuare misurazioni ambientali e biologiche; (iii) a effettuare periodicamente sopralluoghi, di cui redigono poi verbale.

La Società cura inoltre che vengano predisposte periodicamente, con cadenza annuale, relazioni sull'andamento degli infortuni, sulle loro cause e sulle circostanze in cui si sono verificati.

Boero ha inoltre predisposto, di concerto con i medici competenti, un programma di sorveglianza sanitaria differenziato a seconda delle attività e delle mansioni svolte dai dipendenti.

Ovviamente, in casi di particolare gravità e comunque in ogni occasione in cui lo reputino opportuno, i medici competenti possono ed anzi devono provvedere senza indugio a segnalare i dati e le notizie di cui siano venuti conoscenza nell'esercizio delle loro attività.

A ciò si deve infine aggiungere che il Deposito è soggetto alla particolare disciplina di cui al d. lgs. 17 agosto 1999 n. 334, in considerazione del fatto che vi vengono depositate anche sostanze pericolose, a rischio di c.d. incidente rilevante.

Boero ha regolarmente adempiuto a tutti gli adempimenti imposti da tale norma a carico del gestore di uno stabilimento a rischio di incidenti rilevanti, e ha provveduto a predisporre un apposito e specifico Piano di Emergenza interno in relazione al Deposito.

L'attività principale esercitata all'interno del Deposito consiste infatti nella ricezione (i) dagli Stabilimenti di *palletts* di prodotti finiti e (ii) dai fornitori di *palletts* di materia prime. Infatti, proprio in considerazione del fatto che il Deposito – proprio in quanto ritenuto a rischio di incidenti rilevanti – è soggetto a procedure in materia di prevenzione e protezione se possibile ancora più stringenti e severe rispetto a quelle ordinarie, Boero ha organizzato la propria attività in modo che i beni prodotti nel corso di ciascuna giornata produttiva vengano trasportati e stoccati presso il Deposito, da cui poi vengono destinati ai clienti finali.

Allo stesso modo, e con l'obiettivo di assicurare sempre ai propri dipendenti un sistema di prevenzione e protezione accurato ed efficace, il modello del Piano di Emergenza predisposto per il Deposito è stato utilizzato da Boero anche per la redazione di quelli relativi agli Stabilimenti, alla sede, al Laboratorio ed agli uffici dove Boero svolge la propria Attività.

Tutta la documentazione sanitaria viene conservata presso le unità operative cui si riferisce.

10. CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi in cui ad essere coinvolti siano soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione di persone della Società, o che riguardino situazioni in senso lato di emergenza quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, Boero ha da tempo provveduto ad analizzare i rischi (ed a redigere i relativi documenti in materia di prevenzione e protezione) anche con riferimento a casi di emergenza, primo soccorso, incendio.

Boero ha formalizzato tutte le procedure adottate per fronteggiare i casi di emergenza nei Piani di Emergenza interni.

Boero si è inoltre preoccupata di disciplinare in maniera puntuale la materia della salute e sicurezza in caso di appalti conferiti ad imprese terze. In proposito, la Società ha predisposto un'apposita procedura per la gestione dei contratti in appalto affidati a terzi, che contempla uno specifico capitolato, che deve costituire parte integrante di ciascun contratto di appalto, e che è volto a disciplinare, in materia, l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, nonché la raccolta di tutta la documentazione e le certificazioni necessarie. La procedura prevede inoltre un verbale di sopralluogo dei luoghi ove si svolgeranno i lavori appaltati, cui partecipano committente ed appaltatore e di cui viene redatto verbale, anche al fine di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

In proposito, si deve evidenziare che Boero ha affidato a più società cooperative le attività di movimentazione dei materiali all'interno dei propri depositi, in virtù di appositi contratti di appalto, predisposti e redatti nel rispetto della procedura sopra descritta. Le società cooperative impiegano esclusivamente proprio personale e proprie attrezzature. Boero e le società cooperative hanno redatto il DUVRI, ed il personale delle società cooperative ha ricevuto precise informazioni e specifica formazione in merito al Piano di Emergenza interno.

La Società si è inoltre preoccupata di regolamentare con specifica procedura il trasporto dei propri materiali, alcuni dei quali sono soggetti alla disciplina ADR in materia di trasporto di merci pericolose. A tal fine, Boero affida il trasporto dei propri prodotti a trasportatori selezionati e specializzati nel settore.

11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Altro punto fondamentale del sistema di gestione interno della sicurezza sono la registrazione e la verbalizzazione delle principali attività compiute, con la conseguente loro tracciabilità, quanto a soggetti coinvolti e contenuti. La tracciabilità delle attività svolte garantisce una forma di autocontrollo sulle stesse e consente la possibilità di una più agevole lettura di insieme e di verifica dell'attività aziendale di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Tutti i soggetti che ricoprono ruoli rilevanti in materia sono dunque tenuti a procedere alla verbalizzazione, seppure in via sintetica, dello svolgimento delle principali attività (riunioni, emissione di nuove direttive e circolari ecc.).

Boero ha già previsto la verbalizzazione e relativa documentazione delle procedure finalizzate alla formazione ed informazione tanto dei lavoratori già esperti, quanto dei lavoratori neo assunti e di quelli cui siano state assegnate nuove e differenti mansioni.

Allo stesso modo, Boero ha già proceduto a descrivere dettagliatamente su supporto documentale tutte le procedure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per quanto attiene allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, quanto per la gestione dei casi eccezionali e di emergenza (incendi, primo soccorso, ecc.).

Tali procedure vengono portate debitamente a conoscenza dei lavoratori attraverso le procedure di informazione e formazione loro destinate e la consegna degli appositi materiali informativi, anche attraverso la pubblicazione della relativa documentazione nell'*intranet* locale.

Tutta la documentazione di cui sopra è custodita in appositi archivi cartacei e/o informatici, istituiti presso ciascuna unità operativa di Boero.

Tali archivi si devono ritenere accessibili per chiunque vi abbia titolo.

12. DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di formazione ed informazione dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, del coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

Decisiva al riguardo è l'esistenza di un costante scambio di informazioni tra tutti i soggetti aziendali interessati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Boero, con il possibile contributo di tutti i soggetti che hanno funzioni e compiti in materia di sicurezza, stabilisce le forme ed i modi per garantire:

- l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;
- il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle lavorazioni e nelle attività aziendali.

Quanto al primo punto, sono già state previste ed espressamente disciplinate attività di:

- formazione collettiva e collegiale *una tantum* o su base periodica (riunioni periodiche per i lavoratori già in servizio);
- formazione individuale, all'ingresso in azienda ed in caso di cambio di mansioni;
- accesso di tutti i soggetti interessati alla documentazione in materia di sicurezza.

È opportuno precisare che, per quanto attiene dipendenti di cooperative che operino all'interno delle unità aziendali in forza di contratti d'appalto, la formazione, ai sensi del Testo Unico, è affidata al rispettivo datore di lavoro. A tal fine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 26 del Testo Unico, Boero trasmette al datore di lavoro tutte le informazioni prescritte dalla legge in merito in particolare ai possibili rischi connessi alle mansioni da svolgersi, ai relativi dispositivi di protezione ed al loro uso, nonché alle procedure di lavoro previste da Boero.

Quanto al secondo punto, invece, Boero prevede forme di coinvolgimento sulla base di

- riunioni periodiche con i lavoratori ed i loro rappresentanti,
- possibilità di segnalazioni di disfunzioni e carenze con la predisposizione e la messa a disposizione dell'apposita scheda c.d. di segnalazione anomalie.

Delle attività di formazione ed informazione dei lavoratori deve essere data prova scritta, su apposita scheda, che deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato.

Le segnalazioni di disfunzioni devono essere indirizzate al RSPP.

Sia delle schede di formazione, sia delle segnalazioni di anomalie è tenuta raccolta cronologica presso l'unità operativa cui le segnalazioni e le schede si riferiscono.

13. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO

L'azione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro deve essere dinamica e continuativa, per garantire la possibilità di un costante ed efficace aggiornamento delle misure di tutela, così come il mantenimento di un loro livello ottimale.

A tal proposito, è fondamentale che un'azienda non solo adotti tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza, ma che essa provveda anche al controllo ed alla vigilanza sulla loro efficacia.

Questo controllo si deve svolgere su un doppio livello:

- primo livello: costante e continuativo, insito nell'azione dei soggetti aziendali con compiti in tema di sicurezza, che devono svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente tutte le norme contenute nella presente Parte Speciale e tenendo sempre presente l'efficacia delle loro iniziative e la reale tutela di ogni aspetto rilevante della sicurezza;
- secondo livello: riesame interno attraverso forme di rivalutazioni e controlli periodici, svolti da controllori interni.

Con riferimento a questo secondo profilo, Boero ha nel tempo adottato una procedura di vigilanza e controllo interno che sia in grado di garantire la costante rivalutazione dell'adeguatezza delle misure ed il loro periodico riesame. Il sistema prevede, conformemente alle disposizione del Testo Unico, la revisione e la verifica della valutazione dei rischi, a livello generale, ogniqualvolta intervenga una qualsiasi modifica tecnica, normativa od organizzativa e comunque almeno ogni tre anni. Cadenze temporali differenti sono poi previste per le analisi delle differenti tipologie di rischi sanitari all'interno della Società. In ogni caso, è prevista anche una nuova valutazione ogniqualvolta la Società dovesse procedere a modifiche delle modalità di esercizio delle attività e delle apparecchiature utilizzate.

PARTE SPECIALE “E”

Reati contro il patrimonio commessi mediante frode

1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dalla disposizione di cui all’art. 25-octies del Decreto.

Quest’ultima norma, introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, stabilisce: “In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni”.

Si provvede qui di seguito a una breve descrizione dei reati indicati nell’art. 25-octies del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si configura solo nel caso in cui l’agente non abbia preso parte al delitto precedente.

Per acquisto si deve intendere ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell’acquirente.

Per ricezione deve intendersi ogni conseguimento di possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

L’occultamento, infine, si attua con il semplice nascondimento del bene proveniente da delitto.

La ricettazione, inoltre, può realizzarsi in tutti i casi in cui vi sia un’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa.

In quest’ultimo caso, il delitto si consuma per il solo fatto di essersi il colpevole intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l’intromissione abbia raggiunto il fine propostosi dall’agente.

Per espressa disposizione del comma 3 dell’art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Riciclaggio (art. 648-bis)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, anche in questa fattispecie al di fuori dei casi di concorso nel reato precedente, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 648-bis c.p. la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- i. nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo (è il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero denaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi);
- ii. nel compiere operazioni su denaro, beni ed altre utilità;

ciò quando queste condotte siano poste in essere allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, sempre fuori dei casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega consapevolmente in attività economiche o finanziarie, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto in esame ha un duplice scopo: impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione venga trasformato in denaro "pulito" ed evitare che il capitale così "ripulito" venga legittimamente utilizzato.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualunque forma di utilizzazione di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi risultato utile per l'agente.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento di ogni attività nell'ambito aziendale, e più specificamente nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi sia ai principi indicati nel Codice Etico di Boero, sia alle procedure (quali, in via esemplificativa, quelle relative al ciclo passivo, al ciclo attivo e alla gestione della tesoreria di Boero), applicate da Boero.

In particolare, la Società impone specificamente a tutti i Destinatari di attenersi ai seguenti principi:

- astenersi da comportamenti tali da integrare alcuna violazione di legge, ivi includendo le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé violazioni di legge, ovvero fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e *partners* commerciali, anche stranieri;
- rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati che siano inseriti nell'anagrafica fornitori;
- selezionare i fornitori dopo avere raccolto informazioni sulle qualità e le caratteristiche degli stessi (si potrà fare riferimento anche ad ulteriori indici e

parametri quali, a titolo esemplificativo, la presenza o meno di certificazioni), nonché dopo avere testato forniture di prova;

- selezionare ed identificare i clienti anche mediante la collaborazione di consulenti esterni;
- valutare in maniera continuativa l'operato e le caratteristiche dei clienti, segnalando alla Direzione Commerciale di Boero eventuali anomalie;
- non intrattenere rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner non presenti all'interno dell'anagrafica fornitori/clienti, ovvero con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati da Boero nell'ambito della tesoreria ("**Sistemi Informativi di Tesoreria**"), al fine di consentire il controllo giornaliero da parte dell'Ufficio Tesoreria e la relativa registrazione contabile di tali dati da parte dell'Ufficio Contabilità Generale, così come previsto dalla specifica procedura di Gestione Tesoreria adottata da Boero;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, attraverso la registrazione di ogni movimento nei Sistemi Informativi di Tesoreria;
- nel caso di pagamenti in contanti (che costituiscono comunque un'ipotesi remota nella prassi della Società e circoscritta ad importi di esiguo valore), verificare l'esattezza della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti ricevuti.

È fatto divieto in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- acquistare beni o servizi da fornitori che non siano registrati nell'anagrafica della Società;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme al di sotto dei limiti di legge e comunque di modico valore;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni o altre utilità;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere capitali, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

Al fine dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le seguenti regole:

- identificare le nuove controparti commerciali verificandone dati e informazioni da fonte affidabile;

- raccogliere informazioni sulle controparti commerciali sufficienti per comprendere pienamente la natura delle loro attività;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- effettuare controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata che tengano conto della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti continuativi con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;
- i contratti con i fornitori ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e *partners*, questi ultimi devono dichiarare:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
 - (ii) di impegnarsi al rispetto del Decreto;
 - (iii) se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.

PARTE SPECIALE “F”

Criminalità informatica

I. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

La legge n. 48 del 2008 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La legge n. 48 ha introdotto nel codice penale una serie di nuove fattispecie di reato.

Al tempo stesso, ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 24-bis, che ha stabilito la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione di delitti informatici nel loro interesse o a loro vantaggio.

Questo, in particolare, il testo della norma: “*(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)*. – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa dell'avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies)

La norma, anticipando la tutela della riservatezza delle comunicazioni telematiche, sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli art. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-ter colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia più in generale il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies colpisce ancor più gravemente i fatti di cui all'art. precedente se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde cd. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento a produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. AREE A RISCHIO

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso.

La tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le astratte possibili attività illecite nell'interesse di Boero alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati;
- attività di spionaggio o sabotaggio per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento; detenzione indebita di *password* di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

3. *REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE*

In generale, tutti i Destinatari

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- provvedono a comunicare all'Organismo di tutela della Sicurezza Informatica qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Su questi punti, vi è da rilevare che Boero, nonostante la Legge non obblighi le Aziende ad adottarlo, si è da tempo dotata di un Documento Programmatico della Sicurezza, recentemente aggiornato, in cui sono indicate (anche) tutte le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi (fisici o informatici) ai dati sensibili che sono trattati dall'azienda: a quelle misure (in quanto compatibili con l'aspetto dell'accesso e della sicurezza della rete informatica), la Parte Speciale fa rinvio, rendendole parte integrante anche del presente Modello.

Per garantire maggiore efficacia alla propria politica di tutela della privacy e della sicurezza informatica, Boero ha altresì aggiunto alcuni altri documenti aziendali per riepilogare nel modo più efficace ai propri dipendenti, tutte le istruzioni e le procedure esistenti in materia.

Sono infatti stati predisposti e pubblicati sulla Intranet Aziendale i seguenti documenti:

”Linee Guida in materia di privacy“

“Manuale di sicurezza all'uso del PC“

“Regolamento all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali“

I documenti sono a disposizione di tutto il personale e contengono regole per l'utilizzo degli strumenti elettronici e telematici che illustrano quanto segue: le linee guida in tema di utilizzo da parte dei lavoratori degli strumenti elettronici messi a disposizione dal datore di lavoro; le indicazioni per l'utilizzo quotidiano della posta elettronica, di Internet, del personal computer e dei *mobile devices*; le politiche adottate dal datore di lavoro in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali, riferibili ai lavoratori, trattati in conseguenza dell'utilizzo degli strumenti elettronici e telematici.

Il Documento programmatico della sicurezza dà atto del fatto che Boero, ancorché non ricadesse in tutte le condizioni che impongono l'obbligo di nomina, ha comunque scelto di nominare una serie di amministratori di sistema, che sovrintendono alla gestione ed all'attuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie, oltre che per la tutela dei dati sensibili, anche per la prevenzione dei dati. Lo stesso documento individua dettagliatamente i compiti e le prerogative degli amministratori di sistema.

In particolare, alla figura dell'Amministratore di Sistema sono riconducibili i seguenti compiti:

- attribuire agli incaricati le Credenziali di Autorizzazione (codice identificativo e parola chiave), e provvedere alla relativa custodia;
- provvedere alla verifica annuale delle tipologie di dati personali che sono trattati mediante elaboratori garantendo il recepimento del sistema informatico ai profili di autorizzazione previsti dal Titolare;
- provvedere affinché gli elaboratori facenti parte del sistema informatico siano protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'articolo 615 *quinquies* c.p., mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento siano verificati costantemente;
- provvedere affinché siano presenti programmi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggere difetti, la cui efficacia ed aggiornamento siano verificati costantemente;
- provvedere al salvataggio periodico dei dati (*Back – up*);
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari mediante l'utilizzo di sistemi elettronici fare in modo che gli stessi siano protetti contro l'accesso abusivo (es. *Firewall*);
- provvedere al censimento dei luoghi di custodia e alla gestione sicura dei supporti di memorizzazione contenuti dati sensibili o giudiziari;
- rispettare e far rispettare, per quanto di propria competenza, le disposizioni del Documento programmatico, del Regolamento e la normativa emanata in base al D.lgs. 196/2003 (Codice *privacy*).

In particolare, quanto alla certa identificazione dell'utente che di volta in volta accede alla rete e la impiega, Boero ha da tempo adottato norme generali (analiticamente indicate dal Documento Programmatico della Sicurezza e nel Regolamento) circa l'impiego di appositi codici identificativi abbinati a *password*.

A tutti gli utenti della rete è quindi anzitutto attribuito un codice identificativo univoco nell'ambito del sistema informatico.

L'univocità di assegnazione rispetto agli incaricati è garantita dalle istruzioni organizzative attribuite all'amministratore di sistema.

La *password*, poi, segreta e non rivelabile:

- deve essere ideata dall'utente ed essere nota solo a quest'ultimo;
- deve essere individuata in base a specifiche regole indicate puntualmente nel Documento Programmatico della Sicurezza (numero minimo di caratteri, esclusione di parole di senso compiuto, esclusione di dati ricollegabili all'utente ecc.);
- deve essere modificata ogni sei mesi (tre nei casi più delicati, individuati dal Documento per la sicurezza);
- deve essere individuata in modo da non essere riconducibile a dati personali del titolare (data di nascita, luogo di nascita ecc.).

Per evitare intrusioni momentanee sono previste apposite procedure di chiusura delle sessioni; è altresì previsto che tutti i *pc* richiedano una nuova identificazione dopo un periodo di non utilizzo di 15 minuti.

Da un punto di vista telematico, invece, Boero previene intrusioni di terzi nella propria rete (cd. *spyware*) anche con appositi *software* anti-intrusione.

Boero ha assegnato agli amministratori di sistema il compito di vigilare sul rispetto delle diverse indicazioni che ha dettato in tema di sicurezza, così come quello di valutare continuamente se permanga la loro efficacia o se, nel tempo, si rendano necessari adeguamenti.

Boero ha altresì previsto specifiche attività di formazione e sensibilizzazione del personale sulla materia.

PARTE SPECIALE “G”

Delitti contro l’industria ed il commercio

I. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25-BIS.1. DEL DECRETO)

Con la legge 23 luglio 2009 n. 99 l’elenco dei reati che possono determinare la responsabilità dell’ente è stato nuovamente ampliato.

La legge, intitolata “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha introdotto nel d.lgs. 231/01 i nuovi articoli 25-bis.1 e 25-nonies.

Questo, in particolare, il testo del nuovo articolo 25-bis.1: “*(Delitti contro l’industria e il commercio). 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2*”.

Questo, invece, il testo del nuovo articolo 25-nonies: “*(Delitti in materia di violazione del diritto di autore) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lett. a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive e previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge numero 633 del 1941*”.

Si deve poi aggiungere che la stessa legge ha modificato anche l’art. 25-bis del decreto, aggiungendo, alle fattispecie rilevanti alla stregua di quella norma, anche gli articoli 473 e 474 c.p..

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati dalle norme citate.

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura quando vengono adoperati violenza sulle cose oppure mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio altrui.

L’art. 513 c.p., pure essendo rivolto alla tutela dell’ordine economico nazionale, tutela anche il diritto individuale al libero svolgimento di un’attività economica, proteggendolo da turbative o da impedimenti illeciti.

Il delitto in esame è un reato di pericolo, per la cui consumazione è quindi sufficiente che, dall’azione violenta e fraudolenta, derivi una minaccia al libero svolgimento dell’attività commerciale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell’interesse economico della collettività.

Per la sussistenza del delitto sono necessari alternativamente l’uso della violenza o di mezzi fraudolenti.

Un comportamento può considerarsi fraudolento quando sia subdolo o sleale, quando cioè tenda a mascherare o nascondere con l’inganno il proprio carattere di illiceità.

La violenza sulle cose è, invece, l’impiego della forza fisica che comporti il danneggiamento o la trasformazione o il mutamento della destinazione di un oggetto.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513–bis c.p.)

Tale delitto si configura in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. È prevista un'aggravante se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie in esame mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento di altrui attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sul corretto confronto concorrenziale tra i vari operatori del mercato.

Anche questa ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona già nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

Costituiscono violenza o minaccia comportamenti che hanno l'effetto di coartare la volontà altrui: la prima, quando ciò avviene attraverso la forza fisica; la seconda quando si verifica per la prospettiva di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del minacciante.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura se ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, viene cagionato un nocimento all'industria nazionale.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocimento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile - per origine, provenienza, qualità o quantità - diversa da quella dichiarata o pattuita.

È prevista un'aggravante nel caso in cui la cosa mobile sia costituita da oggetti preziosi.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura quando sono poste in vendita o sono messe altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

Il reato si configura quando sono messi in vendita o distribuiti opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene posto in vendita o altrimenti in commercio: la condotta illecita deve pertanto ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)

Il reato si configura in tutti i casi di fabbricazione di oggetti o altri beni utilizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; o di loro introduzione nel territorio dello Stato,

detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)

Il reato si configura quando viene contraffatto o vengono alterate le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La norma in esame punisce anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Delitti in materia di diritto di autore

La legge sul diritto contiene una serie di norme incriminatrici di condotte (in senso lato) violatrici di altrui diritti d'autore. Il Decreto richiama e rende rilevanti alcune di esse.

Poiché si deve escludere che esista un rischio specifico di commissione di simile tipologia di delitti, basti qui dire che le fattispecie rilevanti integrano condotte di diffusione illegittima, duplicazione e commercializzazione abusive di opere d'ingegno coperte dall'altrui diritto d'autore.

Contraffazione di segni distintivi e introduzione nello Stato di oggetti con segni contraffatti (artt. 473 e 474)

Le due fattispecie sanzionano la contraffazione di marchi, opere di ingegno e altri prodotti industriali; l'impiego di segni contraffatti nonché l'introduzione nel territorio di prodotti recanti segni contraffatti o alterati.

2. AREE A RISCHIO

L'esame della tipologia di attività svolte da Boero consente di verificare l'esistenza di un rischio certamente limitato di commissione dei citati delitti.

In primo luogo, va sottolineato che Boero non sfrutta segreti industriali o brevetti, né, tendenzialmente, ne sfruttano i suoi concorrenti: l'attività industriale di produzioni di vernici e coloranti avviene attraverso la miscelazione di prodotti noti. In questo senso, non emerge un rischio specifico di commissione di quegli illeciti, tra quelli citati, relativi alla violazione di titoli di proprietà intellettuale.

Allo stesso modo, si deve osservare che, per la propria attività commerciale, Boero non ricorre frequentemente alla ricerca ed all'elaborazione di nuovi marchi istituzionali, e la gamma dei marchi della società è consolidata. La Società quando elabora nuovi marchi commerciali legati a singoli prodotti o linee di prodotti, si assicura preventivamente, attraverso approfondite ricerche, che il nuovo marchio non risulti già esistente.

Profilo dell'attività che, invece, merita maggior attenzione e può ritenersi un'area a rischio è quello dell'etichettatura dei prodotti e, più in generale, della corretta informazione dei consumatori circa la composizione, le caratteristiche e l'eventuale pericolosità dei prodotti: è interesse primario di Boero che siano diffusi sul mercato prodotti che, in tutto e per tutto siano rispettosi della normativa di settore e, conseguentemente, effettivamente sicuri. A tal fine, la Società riceve dai propri fornitori specifiche schede di sicurezza, aventi ad oggetto le materie prime pericolose utilizzate nel processo produttivo e predisponde schede di sicurezza per i prodotti finali, destinate ai consumatori.

Altra area astrattamente a rischio, per Boero, è poi rappresentata dal confronto commerciale con i concorrenti: seppure le fattispecie relative agli abusi nell'esercizio della concorrenza (articoli 513 e 513-bis c.p.) individuano fattispecie molto particolari e non facilmente realizzabili, Boero ha

ritenuto di creare comunque una Parte Speciale per questo settore di attività, poiché crede profondamente nel valore di una concorrenza che sia corretta e sia sempre correttamente esercitata e ritiene doveroso richiamare tutti i Destinatari del modello su questi fondamentali punti.

3. REGOLE DI CONDOTTA

Con riferimento alla tipologia dei reati di frode in commercio, che almeno astrattamente potrebbero venire all'attenzione, con riferimento ad una carente o insufficiente etichettatura dei prodotti, è bene aver presente che, per la produzione di sostanze pericolose e per l'etichettatura di prodotti del tipo di quelli commercializzati da Boero, esistono accurate normative comunitarie e nazionali, che devono essere rispettate nel modo più scrupoloso.

Il costante aggiornamento sulle innovazioni normative e le nuove regole è delegato al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, che provvede alla realizzazione delle etichette e delle schede di sicurezza nel pieno rispetto delle norme vigenti per la commercializzazione di sostanze pericolose.

In caso di dubbio, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione può e deve accedere ai pareri di esperti di settore.

Per quanto riguarda gli illeciti nell'ambito della rapporti con eventuali concorrenti, la loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti principi di condotta:

- tutti i Destinatari del Modello devono svolgere la propria attività commerciale secondo le politiche commerciali, le metodologie, le regole e le condizioni stabilite da Boero, senza possibilità di eccezioni;
- eventuali confronti, contrasti e/o controversie con la concorrenza o con suoi esponenti sono attività per definizione a rischio, che devono essere gestite con particolare cura ed in via esclusiva dalla sede centrale di Boero.

Il primo principio di condotta è volto ad escludere la possibilità che vi sia, per ottenere un vantaggio concorrenziale, l'autonoma adozione di iniziative e metodi commerciali che si possano rivelare illeciti.

Una concorrenza efficace, ma al contempo del tutto lecita, è considerata da Boero un elemento decisivo della propria attività aziendale, pertanto, Boero ritiene necessario che le modalità per l'esercizio concorrenziale della propria attività d'impresa vengano necessariamente determinate e gestite a livello centralizzato, da parte delle direzioni competenti.

È pertanto fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di esercitare l'attività aziendale a condizioni e modalità differenti rispetto a quelle stabilite da Boero, di adottare autonomamente iniziative promozionali o effettuare tipologie di servizi non previste.

Quanto al secondo principio di condotta, lo scopo è quello di garantire il pieno controllo di Boero sull'ambito maggiormente a rischio di commissione degli illeciti concorrenziali indicati dal Decreto, che è costituito da eventuali casi di confronto o contrasto con imprese concorrenti.

Anche se l'eventuale controversia è particolare o locale, è fatto espresso divieto ai Destinatari di volta in volta interessati di gestire autonomamente il confronto o la controversia in corso.

Agli stessi è anzi fatto obbligo di comunicare la controversia alla Direzione di Boero e di astenersi da ogni iniziativa che non sia da essa indicata.

PARTE SPECIALE “H”

Delitti contro l'attività giudiziaria

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DECIES DEL DECRETO)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-decies, secondo cui “*in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*”.

L'articolo 377-bis c.p. sanziona l'induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (dichiarazioni utilizzabili in un procedimento speciale).

2. AREA A RISCHIO

L'attività imprenditoriale, commerciale o industriale di ogni azienda è sempre passibile di essere sottoposta ad investigazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli enti.

Per qualunque ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell'illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell'ente fossero chiamati dall'autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull'ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell'ipotesi accusatoria.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Boero si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti con fornitori, clienti, partner commerciali e dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

Prima ancora dell'introduzione, tra i Reati Presupposto, di quello oggetto della presente Parte Speciale, Boero ha formalizzato nel proprio Codice Etico il divieto di attività quali minacce, richieste, pressioni indebite, raccomandazioni o segnalazioni volte ad influenzare un qualsiasi individuo ad agire contro la legge.

Ne consegue che, nel caso in cui Boero o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell'autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, devono ritenersi completamente liberi di rispondere secondo verità.

Boero assicura infatti a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell'azienda.

Boero, anzi, ritiene un fondamentale obbligo di ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell'autorità giudiziaria.

PARTE SPECIALE “T”

Delitti di criminalità organizzata

I. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 - QUATER DEL DECRETO)

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto l'articolo 24-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche ai reati c.d. di criminalità organizzata.

La norma punisce la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 416 comma 6, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 c.p., la commissione di un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., la commissione di un delitto al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416 *bis* c.p., o, infine, la commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con la sanzione da 400 a 1.000 quote.

La sanzione è invece da 300 a 800 quote per la commissione di uno dei delitti di cui all'art. 416 c.p., con esclusione del comma 6, ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5.

È prevista in ogni caso l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

La sanzione è invece l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. È punita in particolare non solo la promozione, la costruzione o l'organizzazione dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Pene più severe sono previste per il caso in cui gli associati ricorrano all'uso di armi, e nell'ipotesi in cui gli associati siano dieci o più.

Infine il comma 6 della norma, richiamato dall'art. 24-*bis* comma 1 del Decreto, prevede ulteriori inasprimenti della pena prevista nel caso in cui l'associazione sia diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), 601 (*Tratta di persone*) e 602 c.p. (*Acquisto e alienazione di schiavi*), nonché all'art. 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

La norma punisce la condotta di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene previste dall'art. 416 *bis* c.p. sono state ulteriormente inasprite dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

La norma, così come modificata dall'art 1 della Legge n. 62 del 2014 punisce la condotta accettata la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità. Al pari è punito chi promette di procurare voti con le medesime modalità.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La condotta punita è quella di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Pene più severe sono previste nel caso in cui dal sequestro derivi la morte della persona sequestrata.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*). Le condotte sanzionate sono non solo la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione e il finanziamento dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

2. AREA A RISCHIO

L'Attività di Boero non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

L'associazione a delinquere per così dire comune (art. 416 c.p.) rappresenta una fattispecie amplissima sarebbe infatti un errore pensare che si abbia violazione di questa norma solo nei casi di bande armate o simili: in realtà, la fattispecie è, come detto, integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un gruppo che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Ciò sta a dire che se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (cd. reati fine dell'associazione) anche del reato di associazione per delinquere.

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell'art. 416 c.p.

Addirittura, potrebbe persino accadere che la commissione, da parte di tre o più soggetti, di delitti non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto (e che quindi in sé non produrrebbero conseguenze per la società) potrebbe comunque portare alla responsabilità dell'ente proprio per effetto della violazione dell'art. 416 c.p.

Non vi devono peraltro essere equivoci sotto un diverso profilo: perché si integri il reato non è certo necessario che i membri dell'associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti ricollegabili alla società. Ben può accadere che il reato sia contestato, quindi, anche nel caso in cui il dipendente di una società commetta alcuni illeciti a vantaggio della stessa, avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all'ente: ciò rende certamente rilevanti tutti i rapporti con collaboratori e professionisti esterni, partner commerciali, dirigenti e dipendenti di altre società che, in ipotesi, si trovino a cooperare con Boero.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Boero si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i dipendenti il rispetto di principi etici e di legalità.

Boero promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e partner commerciali.

PARTE SPECIALE “L”

Reati ambientali

LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI AMBIENTALI (ART. 25 - UNDECIES)

Con l'entrata in vigore il 16 agosto 2011 del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 “attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” è stata estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche nel caso di commissione dei così detti “reati ambientali”, in quanto il D.L.vo 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D.L.vo 231/2001 dell'art. 25-undecies.

Pertanto, per i reati ambientali, l'art. 25 undecies prevede per l'Azienda responsabile la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e la sanzione dell'interdizione:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D.L.vo 152/2006 e nel caso di violazione degli artt. 8, commi 1 e 2 e art. 9 comma 2 del D.L.vo 202/2007
- definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 D.L.vo 152/2006 e all'art. 8 D.L.vo 202/2007.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.L.vo 231/2001 introdotta dal D.L.vo 121/2011 è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono una attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o pregiudizi all'ambiente.

La Legge, infatti, sanziona sia le condotte colpose che le condotte dolose.

I reati ambientali specifici sono ricompresi nelle seguenti normative:

- Codice Penale: art. 727 e art. 733;
- D.L.vo 152/2006: Testo Unico Ambientale integrato con il D.L.vo 128/2010 e D.L.vo 205/2010
- L. 150/1992: sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
- L. 549/1993: sulla tutela dell'ozono atmosferico.

Si riporta di seguito la definizione delle figure delittuose richiamate dall'art. 25 undecies:

I) in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'art 727-bis (“uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- b) per la violazione dell'art. 733-bis (“distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”) la sanzione pecuniaria da cent cinquanta a duecentocinquanta quote.

• **art 727-bis Codice Penale “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 727-bis del Codice Penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

• **art. 733-bis Codice Penale “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 eur..”

Ai fini dell’applicazione dell’art. 733-bis del Codice Penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, della direttiva 92/43/CE.

II) in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. **per i reati di cui all’art. 137 (“sanzioni penali”)**

- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

• **art. 137 (sanzioni penali)**

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

b. per i reati di cui all'art. 256 (“attività di gestione di rifiuti non autorizzata”)

- per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

• art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

c. **per i reati di cui all'art. 257 (“bonifica dei siti”)**

- per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

• **art. 256 bis (combustione illecita di rifiuti)**

“Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)”.

• art 260 bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

“I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il

momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più

azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".
[javascript:LinkReplacer.scroll\('999'\)](#)

• **art. 257 (bonifica dei siti)**

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.”

d. **per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo** (“violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

• **art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

“4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

e. **per la violazione dell'art. 259, comma 1,** (“traffico illecito di rifiuti”) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

• **art. 259 (traffico illecito di rifiuti)**

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d),

del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

- f. **Per il delitto di cui all'art. 260** (*"attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti"*) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 231/2001.

• **art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni."

g) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

• **art. 279 (sanzioni)**

"2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."

III) in relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 "disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione", si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) **per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

• **art. 1**

“Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

(a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

(b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”

• **art. 2**

“Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

(a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;

(b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.”

• **art. 6**

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili

provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”

b) **per la violazione dell'articolo 1, comma 2**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

• **art. 1**

“L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.”

c) **per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992**, rispettivamente:

- la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

• **art. 3 bis**

“In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.”

4) in relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 “misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente” si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

• **art. 3 (cessazione e riduzione delle sostanze lesive)**

“chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito.”

5) in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni", si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. **per il reato di cui all'articolo 9, comma 1**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

• **art. 9 (inquinamento colposo)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”

- b. **per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 8 si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 231/2001.

• **art. 8 (inquinamento doloso)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell’art. 4 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.”

• **art. 9 (inquinamento colposo)**

“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”

- c. **per il reato di cui all'articolo 8, comma 2**, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

• **art. 8 (inquinamento doloso)**

“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.”

La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha inserito nel codice penale, nel Libro Secondo, dopo i “delitti contro l'incolumità pubblica”, la Parte Sesta-bis relativa ai “delitti contro l'ambiente”. Con l'occasione è stato modificato anche il d.lgs. 152/06 (Testo Unico in materia ambientale) e prevista anche una disciplina specifica per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale.

Si riportano di seguito le modifiche intervenute:

- Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
- Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
- Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e

igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. AREE A RISCHIO

La società Boero Bartolomeo ha avviato un *risk assessment* tenendo conto delle differenti attività poste in essere nell'esercizio della propria attività di impresa che consiste specificatamente in:

- attività direttive, commerciali e amministrative presso la Sede;
- attività di analisi e ricerca presso il laboratorio;
- attività di tipo logistico presso il deposito;
- attività di produzione presso gli stabilimenti.

In occasione dell'ultimo aggiornamento dell'analisi dei rischi non sono emerse criticità nell'ambito della gestione corretta degli adempimenti relativi alla tutela ambientale tuttavia la presenza dei rischi connessi alla recente introduzione dei reati ambientali conferma la necessità di proseguire nelle azioni già avviate per il mantenimento della conformità legislativa.

Nel corso della attività di valutazione dei rischi sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da un livello di rischio di commissione dei reati.

Tali aree di attività risultano essere:

- qualsiasi attività svolta dal personale Boero Bartolomeo negli stabilimenti, nel laboratorio e nel deposito;
- ogni attività che venga svolta presso gli stabilimenti o il deposito affidata in tutto o in parte a terzi contraenti.

Nell'ambito delle suddette aree sono state individuate le seguenti attività operative che possono comportare la commissione dei reati di cui all'art. 25 *undecies* del D.L.vo 231/2001:

- 1- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti;
- 2- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione degli scarichi liquidi;
- 3- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera;
- 4- attuazione degli adempimenti legislativi in materia di sostanze pericolose;
- 5- formalizzazione dei ruoli e delle competenze aziendali;
- 6- adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- 7- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;
- 8- acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di Legge;
- 9- previsioni di strumenti di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA E PROCEDURE

Al fine di adempiere in maniera adeguata alle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale i Destinatari del Modello, oltre a rispettare le previsioni di Legge in materia, i principi comportamentali del Codice Etico e quelli enucleati nella presente parte speciale sono tenuti ad osservare tutte le procedure e le istruzioni dettate per lo svolgimento delle attività lavorative.

La Società Boero Bartolomeo ha infatti definito una serie di regole di comportamento attraverso l'emissione di documenti (deleghe, procedure, istruzioni, ...) con lo scopo di standardizzare i comportamenti da parte del personale aziendale in materia di gestione ambientale.

Attraverso tali documenti la Società, per ciascun sito produttivo, ha:

- organizzato e definito la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla gestione degli impatti e aspetti ambientali volta a garantire che ciascuna funzione sia svolta dall'organo dotato delle maggiori competenze e professionalità, conferendo agli stessi soggetti opportuna delega e prevedendo, per tali funzioni, lo svolgimento con regolarità di una attività di informazione, formazione e addestramento;
- dettato principi, regole generali e specifiche per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione ambientale;
- organizzato e regolato tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti in tema di gestione ambientale nel rispetto di standard tecnici di prescrizioni legali anche con particolare riferimento al sistema SISTRI;
- organizzato le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela ambientale sia con riferimento alle novità legislative sia alle nuove conoscenze tecniche in materia.

Si riportano di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sono posti a carico della società Boero Bartolomeo e dei Destinatari del Modello:

1) Attuazione degli adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti negli uffici, negli stabilimenti, nel Laboratorio e nel Deposito:

Nell'ambito di ciascun stabilimento produttivo la Società Boero Bartolomeo ha predisposto un'area di Deposito Temporaneo che risponde ai requisiti tecnici stabiliti dalla Legge. Tale deposito è gestito osservando le prescrizioni in tema di limiti quantitativi e temporali e per categorie omogenee.

Rispetto alla gestione dei rifiuti degli uffici, degli stabilimenti, del laboratorio e del deposito le procedure aziendali prevedono che in generale i soggetti Destinatari del Modello, ma in particolare i soggetti delegati al rispetto della normativa ambientale nonché i soggetti individuati quali "delegati" ai sensi del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (SISTRI):

- effettuino la caratterizzazione di base dei rifiuti mediante attribuzione del codice CER al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER prevedano

l'esecuzione di analisi per la corretta identificazione dei rifiuti presso laboratori qualificati ed accreditati;

- aggiornino i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- verifichino che i rifiuti non siano depositati in luogo diverso da quello di produzione;
- compilino ed emettano i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori sito;
- richiedano e verifichino le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento)
- verifichino l'accettazione da parte del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- prevenivano eventi anche accidentali (sversamenti, ribaltamenti..) che in generale comportino l'abbandono dei rifiuti sul suolo o nel suolo prevenivano attività di miscelazione dei rifiuti di qualunque tipo o natura, e attività di combustione dei rifiuti
- effettuino una vigilanza sull'operatività dei fornitori anche con particolare riferimento alla combustione illecita dei rifiuti;

1.a) attuazione degli adempimenti legislativi in merito al sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (SISTRI)

La società Boero Bartolomeo Spa ha effettuato la domanda di iscrizione al Sistri per per la sede di Via Maccaggi n. 19 e per le unità locali di Pozzolo Formigaro (AL), Strada Alessandria 57-59, Rivalta Scrivia (AL), strada Savonesa, Deposito, sito a Tortona (AL), Strada Statale 221 km. 11, loc. San Guglielmo e il Laboratorio, sito in Rivalta Scrivia.

Il Legale Rappresentante ha individuato i delegati autorizzati all'utilizzo del dispositivo USB.

I delegati, individuati in base alle specifiche esperienze e capacità professionali in tema di gestione dei rifiuti, hanno ricevuto specifica formazione anche in relazione al sistema di tracciabilità SISTRI.

La società è in regola con il pagamento dei canoni.

2) Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi negli stabilimenti produttivi

Per tali attività la Società ha provveduto ad individuare i punti di scarico presenti negli stabilimenti ed è in possesso delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue industriali.

Rispetto alla gestione degli adempimenti in merito agli scarichi liquidi, le procedure aziendali prevedono che i Destinatari del Modello:

- rispettino il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- mantengano, rinnovino le autorizzazioni agli scarichi entro i termini previsti dalla legislazione vigente;
- rispettino le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;

- rispettino i divieti imposti dalla normativa vigente tra cui il divieto di diluizione poiché i valori limite di emissioni non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- rendano accessibili a tutti gli scarichi per l'eventuale campionamento da parte dell'Autorità di controllo;
- verifichino periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

3) Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera

Per tali attività la società Boero Bartolomeo ha una autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata per ciascun stabilimento produttivo che provvederà a rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente.

In caso di modifica sostanziale presso ciascun stabilimento la Società provvederà a presentare nuova domanda di autorizzazione.

I Destinatari del Modello devono attuare le disposizioni previste dalle autorizzazioni in merito a modalità di captazione e di convogliamento, rispetto dei valori limite di emissioni e delle prescrizioni, metodi di campionamento e analisi e periodicità dei controlli.

PARTE SPECIALE “M”

AUTORICICLAGGIO

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - OCTIES DEL DECRETO)

L'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di cui all'art. 648-ter-1 c.p., “Autoriciclaggio” che è stato altresì inserito nell'art. 25-octies del DLgs 231/01, quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

«[Art. 648-ter. 1.](#) - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'[articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#), e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni

o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Fino alla introduzione della L. 186/14, il legislatore aveva configurato le condotte di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita come reati contestabili solo a soggetti diversi dall'autore del reato presupposto.

La novità della L. 186/14 consiste nel punire colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Con specifico riferimento ai reati fiscali, la L. 186/14 ha altresì modificato l'art.5-quinquies comma 3D., L.167/90 – convertito nella L. 227/90 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori). Detta norma esclude la punibilità delle condotte di autoriciclaggio commesse “sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria” se le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento sono commesse in relazione a denaro o altre utilità provenienti da attività assoggettate alla Voluntary Disclosure (i.e. reati fiscali previsti dalla L. 186/14). La Voluntary Disclosure rappresenta, dunque, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche l'ultima possibilità di sanare le violazioni tributarie connesse agli investimenti esteri ovvero le altre violazioni relative alle medesime imposte. L'assenza di adesione alla Voluntary Disclosure rende non applicabile l'esclusione della punibilità delle condotte di autoriciclaggio.

La responsabilità degli Enti, con riguardo al reato di autoriciclaggio si configura, ad eccezione di quanto indicato nel precedente capoverso, in tutti i casi in cui, a seguito di un delitto non colposo, l'Ente impieghi le utilità che ne derivano per lo svolgimento della propria attività.

In generale quindi tutti i reati non colposi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente che generano un'utilità possono essere considerati astrattamente presupposto del reato di autoriciclaggio.

Ancorché, come sopra evidenziato, qualsiasi reato non colposo che generi un'utilità per l'Ente possa in astratto costituire presupposto per il compimento del reato di autoriciclaggio per la Società, Boero Bartolomeo ha comunque provveduto ad effettuare un'analisi volta ad individuare più specificatamente quali reati possano configurarsi, in via astratta, nello svolgimento delle proprie attività, tali da comportare il rischio di commissione del reato di autoriciclaggio.

La Società ha, quindi, innanzitutto considerato come reati presupposto dell'autoriciclaggio, i delitti non colposi, tra quelli rientranti nel novero del Decreto 231/01, già ritenuti potenzialmente a rischio e quindi già trattati nelle Parti Speciali precedenti o a fronte dei quali sono stati comunque individuati dei protocolli nella Parte Generale, nonché dei principi nel Codice Etico.

Tenuto conto però del fatto che delitto presupposto del reato di autoriciclaggio può essere

anche un reato non contemplato dal Decreto 231/01, l'analisi è stata condotta anche sugli altri reati previsti dalle fonti principali dell'ordinamento italiano. Dall'esito di tale analisi è emerso che la Società ritiene astrattamente commissibili (in alcuni casi se non direttamente comunque in concorso) e, quindi, potenziale fonte di autoriciclaggio i reati di seguito riportati e suddivisi in macro-categorie:

- REATI DI FALSO:

- o Falso giuramento della parte (art. 371 c.p.);
- o False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis c.p.);
- o False dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.);
- o Falsa testimonianza (art. 372 c.p.);
- o False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (art. 374-bis c.p.);
- o Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- o Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- o Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- o Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- o Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- o Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- o Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- o Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- o Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- o Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- o Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- o Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- o Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- o Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- o Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 c.p.);
- o Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.);
- o Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495-bis c.p.);
- o False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 c.p.);

- REATI TRIBUTARI così come modificati dal D.Lgs 158/2015

- o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- o Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- o Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- o Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);

- o Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- o Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000);
- o Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000);
- o Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- o Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);

- REATI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA:

- o Frode processuale (art. 374 c.p.);
- o Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.);
- o Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379-bis c.p.);

- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

- o Abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
- o Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
- o Millantato credito (art. 346 c.p.);
- o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- o Violazione di sigilli (art. 349 c.p.);
- o Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- o Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- o Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.);
- o Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA:

- o Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (art. 501 c.p.);
- o Manovre speculative su merci (art. 501-bis c.p.);

- DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA:

- o Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434 c.p.);
- o Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art.437 c.p.);

- REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DI COSE E/O PERSONE:

- o Furto (art. 624 c.p.);
- o Estorsione (art. 629 c.p.);
- o Danneggiamento (art. 635 c.p.);
- o Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.);
- o Appropriazione indebita (art. 646 c.p.);

2. AREE A RISCHIO

Per quanto concerne il reato di autoriciclaggio, in considerazione del fatto che qualsiasi delitto che arrechi un'utilità per la Società possa comportare la commissione di tale reato, si ritiene di valutare il rischio della commissione del reato in analisi come rischio diffuso. Pertanto tutte le

aree aziendali sono in astratto a rischio di commissione del reato di autoriciclaggio, nel caso in cui la Società impieghi, sostituisca o trasferisca il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di altro delitto non colposo commesso da propri rappresentanti o compiuto in concorso con terzi, nello svolgimento della propria attività, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3. *PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO*

Considerato che il potenziale rischio di commissione del reato di autoriciclaggio si estende a tutte le aree aziendali, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i "Destinatari" del Modello.

Nel presente paragrafo si riportano i principi da rispettare al fine di prevenire la commissione dei reati elencati al paragrafo M1, non colposi e non annoverati dal Decreto 231/01, ma considerati a rischio per la Società in quanto presupposto del reato di autoriciclaggio.

In merito ai delitti non colposi contemplati dal Decreto, che la Società ha già considerato a rischio e che costituiscono potenzialmente anche presupposto del reato di autoriciclaggio, per la trattazione dei principi volti a prevenire la loro commissione, e quindi l'autoriciclaggio, si rinvia alle altre Parti Speciali, nonché alla Parte Generale e al Codice Etico.

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti:

o tali da integrare le fattispecie dei delitti presupposto del reato di autoriciclaggio sopra considerate;

o che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

o non conformi alle procedure o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;

o volti ad impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

E' d'obbligo per tutti i Destinatari di:

o tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali;

o evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;

o osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Boero Bartolomeo, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte dell'O.d.V.;

o curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società.

Con specifico riferimento alla classe di reati di **falso**

- è fatto obbligo ai Destinatari di:

o non giurare il falso;

o non dare false informazioni/dichiarazioni a rappresentanti della PA ed al proprio difensore;

o non richiedere a rappresentanti della PA di produrre falsi documenti, autorizzazioni, certificati;

o non firmare/richiedere di firmare a collaboratori o terzi documenti in bianco;

o non usare per qualsiasi fine un atto/documento falso;

o non distruggere o occultare atti che possano avere fine probatorio;

o non dare/dichiarare generalità false proprie o di altri.

Con specifico riferimento alla classe di **reati tributari**:

- è fatto obbligo ai Destinatari di:

o non simulare operazioni (es emissioni fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) per ottenere un beneficio fiscale;

o non omettere di effettuare dichiarazioni fiscali;

o non occultare o distruggere documenti contabili propri o di terzi;

o provvedere in maniera tempestiva all'effettuazione dei pagamenti fiscali;

- ai Destinatari è fatto espresso divieto di predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, ovvero omettere dichiarazioni al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

Boero Bartolomeo prevede inoltre:

o la puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle Unità che hanno usufruito della prestazione per acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto;

o la tracciabilità del processo relativo alle trasmissioni delle dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione.

Con specifico riferimento alla classe di **reati contro l'attività giudiziaria**, oltre a quanto indicato nella parte speciale H:

- è fatto obbligo ai Destinatari di:

o non simulare operazioni ovvero predisporre documenti per trarre beneficio nel corso di un processo;

o non intralciare l'attività di coloro che si occupano dell'attività giudiziaria;

o non rivelare segreti/informazioni riservate inerenti ad un procedimento penale;

o mutare artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone in occasione di ispezioni o di esperimento giudiziale.

Con specifico riferimento alla classe di **reati contro la pubblica amministrazione** indicati nel paragrafo M1, oltre a quanto indicato nella parte speciale A:

- è fatto obbligo ai Destinatari di:

o non richiedere ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di compiere delle attività che possano, oltre a procurare al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio un ingiusto vantaggio, comportare anche un vantaggio alla Società ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto;

o non richiedere ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di rivelare notizie di ufficio che devono rimanere segrete;

o non millantare credito presso un pubblico ufficiale ovvero presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio;

o non richiedere favori/somme di denaro o altra utilità per intercedere per conto di altri presso un pubblico ufficiale ovvero presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio;

o non violare i sigilli apposti per disposizione della legge o per ordine dell'autorità al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa.

Con specifico riferimento alla classe di **reati contro l'economia pubblica**:

- è fatto obbligo ai Destinatari di:

- o non divulgare notizie false, esagerate o tendenziose;
- o non compiere manovre speculative, ovvero occultare, accaparrare o fare incetta di materie prime.

Con specifico riferimento alla classe di **reati contro l'incolumità pubblica**:

- è fatto obbligo ai Destinatari di:

- o svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici necessari ad evitare qualsiasi tipo di crollo degli stessi;
- o monitorare diligentemente l'attività svolta da ditte terza volte a garantire la manutenzione degli edifici;
- o porre la massima attenzione nel non rimuovere ovvero nel sostituire tempestivamente laddove dovuto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro.

Con specifico riferimento alla classe di **reati commessi in violazione di cose e/o persone**:

- è fatto obbligo ai Destinatari di:

- o non sottrarre documentazione, dati o beni mobili/immobili a terzi;
- o non richiedere prestazioni non contrattualizzate o che non si intende contrattualizzare;
- o non promettere altre utilità a fornitori in caso di svolgimento di attività non prevista in apposito ordine/contratto;
- o non distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui;
- o non danneggiare appositamente beni assicurati al fine di ottenere un rimborso assicurativo non dovuto.

Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità giudiziaria.